

**Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione  
(UFM) in materia di rilascio dei visti  
(Istruzioni Visti)**

**Destinate alle  
rappresentanze svizzere all'estero  
e alle  
autorità competenti in materia di migrazione  
dei Cantoni nonché delle Città di Berna, Bienne  
e Thun**

**del 19 dicembre 2011**

## Avviso ai destinatari delle presenti istruzioni

### 1. Rappresentanze svizzere all'estero

Le rappresentanze svizzere all'estero rilasciano i visti Schengen conformemente al *Manuale del 19 marzo 2010 per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati* ([Manuale dei visti I](#)). Questo strumento del diritto europeo è completato dalle presenti istruzioni (*Istruzioni Visti dell'UFM*), che consentono l'attuazione della disciplina emanata dalla Svizzera nell'espletamento delle proprie competenze. Trattasi delle Istruzioni Visti vigenti sinora, nelle quali abbiamo soppresso le disposizioni ora fuguranti nel [Manuale dei visti I](#). Le disposizioni sopresse sono provvisoriamente ancora visibili nel testo (~~formato barrato~~) e recano se del caso un link verso le disposizioni corrispondenti del [Manuale dei visti I](#).

### 2. Autorità cantonali e comunali di migrazione

La circolare *Visti, dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio* è sostituita dalle presenti *Istruzioni Visti*. Le disposizioni figuranti sinora nella predetta circolare sono contrassegnate da un asterisco (\*).

<b>1</b>	<b>Disposizioni generali.....</b>	<b>13</b>
11	Basi legali.....	13
<b>111</b>	<b>Regolamentazione Schengen.....</b>	<b>13</b>
<b>112</b>	<b>Diritto federale.....</b>	<b>13</b>
112.1	Diritto interno.....	13
112.2	Accordi internazionali.....	13
12	Campo di applicazione.....	13
<b>121</b>	<b>Campo di applicazione materiale.....</b>	<b>13</b>
<b>122</b>	<b>Campo di applicazione personale.....</b>	<b>14</b>
122.1	Cittadini di paesi terzi.....	14
122.2	Doppia cittadinanza.....	14
13	Definizioni.....	15
<b>131</b>	<b>Paese terzo.....</b>	<b>15</b>
<b>132</b>	<b>Stati membri UE.....</b>	<b>15</b>
<b>133</b>	<b>Stati membri Schengen.....</b>	<b>15</b>
<b>134</b>	<b>Frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen.....</b>	<b>16</b>
134.1	Frontiere interne.....	16
134.2	Frontiere esterne.....	16
<b>135*</b>	<b>Visto.....</b>	<b>16</b>
135.1*	Visto Schengen uniforme.....	17
135.11*	Visto di transito aeroportuale (tipo A).....	17
135.12	---	17
135.13*	Visto per soggiorno di breve durata o di viaggio (tipo C).....	17
135.2*	Visto Schengen con validità territoriale limitata (VTL).....	18
135.21*	In generale.....	18
135.22*	Esempi.....	18
135.23	Caso particolare del VTL valido per più Stati Schengen.....	20
135.3*	Visto nazionale per un soggiorno superiore a tre mesi (tipo D).....	20
135.31*	In generale.....	20
135.32	--.....	21
135.321	--.....	21
135.322*	Visto di ritorno.....	21
135.4*	Visto con valore di permesso di lavoro.....	22
135.41*	Visto di tipo D con menzione "act. lucr. max. 120j".....	22
135.42*	Visto di tipo C con menzione "act. lucr. max. 120j en 12 mois".....	22
135.5*	Proroga del visto da parte dell'autorità nazionale competente.....	22
135.51*	Casi tipo.....	22
135.52*	Procedura.....	23
135.53*	Rifiuto della proroga del visto.....	23
135.6*	Rilascio di visti da parte dell'autorità cantonale di migrazione agli stranieri oggetto di un allontanamento o di un'espulsione.....	24
<b>2</b>	<b>Ricezione e trattamento delle domande di visto.....</b>	<b>25</b>
21	Autorità che partecipano al trattamento delle domande di visto.....	25
<b>211*</b>	<b>Competenza territoriale.....</b>	<b>25</b>
211.1*	Domanda per un soggiorno non sottostante a permesso.....	25
211.2*	Domanda per un soggiorno sottostante a permesso.....	25
211.21*	Principio.....	25
211.22*	Deroghe.....	25

	211.221*	Deposito della domanda di visto presso la rappresentanza A e ritiro del visto presso la rappresentanza B .....	25
	211.222*	Ritiro del visto presso una rappresentanza senza previo deposito di una domanda di visto .....	26
	211.3*	Osservazione concernente l'assicurazione di rilascio del permesso di dimora .....	26
<b>212</b>	<b><del>Stato membro responsabile del trattamento della domanda di visto</del></b>		<b>27</b>
	212.1	Competenza legata alla destinazione unica o principale .....	27
	212.2	– .....	27
	212.3	Competenza in caso di transito aeroportuale.....	27
<b>213</b>	<b>Competenza in materia di rilascio dei visti (competenza materiale)...</b>		<b>27</b>
	213.1	Competenza consolare.....	27
	213.11	Visti di transito aeroportuale, tipo A (135.11) .....	27
	213.12	-- .....	27
	213.13	Visti di entrata, tipo C (135.13) .....	27
	213.131	Turismo .....	28
	213.132	Visita .....	28
	213.133	Formazione teorica senza periodo di pratica.....	28
	213.134	Cure mediche e soggiorni di cure.....	29
	213.135	Colloqui d'affari.....	29
	a)	la partecipazione di quadri a colloqui a titolo rappresentativo; .....	29
	b)	la negoziazione di contratti e/o mandati professionali; .....	29
	c)	colloqui relativi alla fornitura di prodotti o all'esame di processi di fabbricazione; .....	29
	213.136	Congressi e manifestazioni .....	30
	213.137	Trasporto di persone o merci effettuato in o attraverso la Svizzera (transito) da parte di un autista al servizio di un'impresa con sede all'estero.....	30
	213.138	Attività temporanea di corrispondente per media esteri .....	30
	213.139	Prestazione transfrontaliera di servizi che non superi gli otto giorni in un periodo di 90 giorni.....	30
	a)	Attività lucrativa .....	31
	b)	Particolarità: personale di servizio .....	32
	213.140	Transito .....	32
	213.2	Consultazione preventiva delle autorità centrali nazionali .....	33
	213.21	DFAE .....	33
	213.211	Domande soggette a consultazione .....	33
	213.212	Procedura.....	33
	213.22	UFM.....	33
	213.221	Domande soggette a consultazione .....	33
	213.222	Procedura.....	34
	213.23*	Autorità cantonali di migrazione .....	34
	213.231*	Domande sottostanti ad autorizzazione cantonale .....	34
	213.232*	Nozione di soggiorno sottostante a permesso .....	34
	213.233*	Procedura .....	34
	213.3	Consultazione delle autorità centrali degli altri Stati membri.....	35
	213.31	Domande soggette a consultazione.....	35
	213.32	Procedura di consultazione.....	35
	213.4	Stato agente in rappresentanza dello Stato competente .....	35
22		Domanda di visto .....	37
<b>221</b>	<b><del>Modalità pratiche di deposito della domanda</del></b>		<b>37</b>

221.1-	Luogo e data d'inoltro di una domanda di visto, appuntamento.....	37
221.11	Luogo d'inoltro .....	37
221.12	Data d'inoltro.....	37
221.13	Appuntamento .....	37
221.2-	Presenza personale .....	37
221.21	Principio.....	37
221.22	Deroghe.....	37
221.3-	Informazioni fornite a supporto della domanda .....	38
<b>222</b>	<b>Rilevazione degli identificatori biometrici.....</b>	<b>38</b>
222.1	Fondamenti legali.....	38
222.2	Rappresentanze che possono rilevare le impronte digitali.....	38
222.3	Motivi che permettono di effettuare il rilevamento delle impronte .....	40
222.4	Registrazione delle impronte digitali e della generalità.....	40
<b>223</b>	<b>Documenti da presentare all'atto del deposito di una domanda di visto.....</b>	<b>40</b>
223.1	Modulo di domanda di visto e fotografie.....	40
223.11*	Moduli ufficiali.....	40
223.12	Persone tenute a compilare il modulo.....	41
223.13	Come si compila il modulo .....	41
223.14	Numero di moduli da completare .....	41
223.15	Lingua.....	41
223.16	Fotografie.....	42
223.21	Documento di viaggio riconosciuto per l'attraversamento delle frontiere esterne .....	42
223.22	Validità del documento .....	42
223.23	Autenticità del documento.....	42
223.3-	Documenti giustificativi relativi allo scopo e alla durata del soggiorno.....	43
223.31	Per viaggi di carattere professionale:.....	43
223.32	Per viaggi effettuati nell'ambito di studi o altri percorsi formativi: .....	43
223.33	Per viaggi di carattere turistico o privato:.....	43
223.34	Per viaggi intrapresi nel contesto di manifestazioni di carattere politico, scientifico, culturale, sportivo o religioso, o per qualsiasi altra ragione.....	43
223.35	Per il transito aeroportuale.....	44
223.4	Documenti che permettono di appurare l'intenzione del richiedente di ritornare nel paese di origine.....	44
223.5-	Documenti relativi ai mezzi di sussistenza .....	45
223.51	Mezzi personali.....	45
223.52	Lettera d'invito .....	45
223.521	Forma.....	45
223.522	Contenuto.....	46
223.53*	Dichiarazione di garanzia .....	46
223.531*	Nozione e forma .....	46
223.532*	Esigenza della dichiarazione di garanzia.....	47
223.533*	Persone che possono farsi garanti .....	48
223.534*	Portata della dichiarazione di garanzia .....	48
223.535*	Procedura .....	48
223.6*	Assicurazione di viaggio (vedasi anche Manuale dei visti I, Parte II, n. 6.3 e 7.8; Manuale dei visti II, partie II, chiffr 2.3).....	50
223.61*	Assicurazione adeguata .....	50
223.611*	Spese coperte.....	51

	223.612*	Importo della copertura .....	51
	223.613*	Validità dell'assicurazione .....	51
	223.614*	Recupero delle prestazioni dovute.....	52
	223.62*	Luogo in cui dev'essere conclusa l'assicurazione .....	53
	223.63*	Momento in cui dev'essere addotta la prova dell'assicurazione .....	53
	223.64*	Obbligo dell'assicurazione .....	53
	223.641*	Principio .....	53
	223.642*	Deroghe .....	53
	223.7	Documenti richiesti nel quadro delle istruzioni speciali .....	54
<b>224</b>		<b>Emolumento percepito per il trattamento di una domanda di visto....</b>	<b>54</b>
	224.1	Ammontare dell'emolumento .....	54
	224.11	Principio .....	54
	224.12	Casi particolari .....	56
	224.121	Accordi di facilitazione in materia di visti .....	56
	224.122	Bambini .....	56
	224.123	Proroga del visto .....	56
	224.2	Riscossione dell'emolumento .....	56
	224.3	Tasso di cambio.....	56
	224.4	Esenzione dall'emolumento.....	57
	224.41	Art. 13 cpv. 1 OEmol-LStr .....	57
	224.42	Art. 12 cpv. 2 OEmol-LStr .....	59
	224.43	Visti rilasciati gratuitamente su domanda.....	59
<b>225</b>		<b>Ammissibilità della domanda di visto (vedasi anche: Manuale dei visti I, Parte II, n. 4.5, 4.6 e 4.7) .....</b>	<b>61</b>
	225.1	Condizioni di ammissibilità .....	61
	225.11	Principio .....	61
	225.12	Deroghe .....	61
	225.2	Timbro che attesta l'ammissibilità di una domanda .....	61
<b>226</b>		<b>Inserimento della domanda in EVA / Vignette predisposte a mano ....</b>	<b>63</b>
	226.1	Rubriche .....	63
	226.2	Visto apposto su un foglio uniforme per l'apposizione di un visto .....	69
	226.3	Correzione, modifica, proroga e revoca di un visto .....	69
	226.31	Correzione e modifica di un visto .....	69
	226.32	Proroga di un visto .....	70
	226.33	Revoca per decisione dell'autorità .....	70
<b>227</b>		<b>Misure di sicurezza.....</b>	<b>71</b>
23		Esame della domanda di visto .....	72
<b>231</b>		<b>Esame delle condizioni di entrata o di transito.....</b>	<b>72</b>
	<del>231.1</del>	<del>Esame delle condizioni di entrata o di transito terrestre .....</del>	<del>72</del>
	<del>231.2</del>	<del>Esame delle condizioni di transito aeroportuale .....</del>	<del>72</del>
<b>232</b>		<b>Procedure applicabili al termine dell'esame .....</b>	<b>73</b>
<b>233</b>		<b>Procedura applicabile tenuto conto del documento di viaggio .....</b>	<b>73</b>
	233.1	Documento di viaggio non riconosciuto da tutti gli Stati membri .....	73
	233.11	Documento di viaggio non riconosciuto dalla Svizzera .....	73
	233.12	Documento di viaggio riconosciuto dalla Svizzera ma non da uno o più altri Stati membri.....	73
	233.13	Straniero sprovvisto di qualsiasi documento di viaggio .....	73
	233.2	Durata di validità insufficiente del documento di viaggio .....	73
	233.3	Documento di viaggio falsificato .....	74
	233.31	Elenco delle diverse situazioni.....	74

233.32	Rifiuto del visto .....	74
233.33	Ritiro del documento di viaggio .....	74
233.34	Consegna del documento di viaggio allo Stato emittente .....	74
233.341	Documento di viaggio emesso da uno Stato non figurante nell'appendice 12 .....	74
233.342	Documento di viaggio emesso da uno Stato figurante nell'appendice 12 .....	75
233.343	Consultazione dell'UFM .....	76
233.35	Divieto d'entrata.....	77
233.36	Notifica di particolarità con un interesse tecnico.....	77
233.4	Passaporto di famiglia presentato in assenza del titolare .....	77
233.5	Documento di viaggio recante anomalie.....	77
233.51	Principio.....	77
233.52	Deroghe .....	77
233.6	Documento di viaggio munito del timbro indicante l'ammissibilità o l'avvenuto deposito di una domanda di visto.....	77
233.7	Documento di viaggio privo di fotografia o munito di una fotografia di qualità insufficiente .....	78
<b>234</b>	<b>Procedura applicabile in caso di registrazione nel RIPOL .....</b>	<b>78</b>
234.1	Registrazione conseguente a una misura di allontanamento e respingimento (art. 64 LStr).....	78
234.11	Concetti.....	78
234.111	Divieto di entrata .....	78
234.112	Espulsione.....	79
234.113	Allontanamento .....	79
234.114	Sospensione e revoca delle misure di allontanamento e di respingimento .....	79
234.12	Procedura .....	80
234.121	In generale .....	80
234.122	Notifica dei divieti di entrata .....	80
234.2	Iscrizione per altri motivi .....	81
<b>235</b>	<b>Procedura applicabile in caso di segnalazione a fini di non- ammissione nel Sistema d'informazione di Schengen (SIS) .....</b>	<b>81</b>
235.1	Concetto .....	81
235.2	Procedura in caso di segnalazione.....	82
235.21	Verifica dell'identità.....	82
235.22	Iscrizione nel SIS da parte di uno Stato Schengen diverso dalla Svizzera .....	82
235.23	Iscrizione nel SIS da parte della Svizzera.....	82
235.24	Rilascio del visto nonostante un'iscrizione nel SIS .....	82
235.3	Informazioni concernenti una segnalazione nel SIS .....	82
<b>236</b>	<b>Procedura applicabile in caso di segnalazione nel sistema ASF-STD.....</b>	<b>83</b>
25	Decisione sulla domanda di visto.....	84
<del>250</del>	<del>Termine entro il quale dev'essere emanata la decisione (art. 23 Codice dei visti) .....</del>	<del>84</del>
<del>251</del>	<del>Rilascio del visto .....</del>	<del>84</del>
251.1	Validità territoriale .....	84
251.2	Numero di entrate e di transiti.....	84
251.3	Durata di validità del visto .....	85
251.31	Visto per soggiorni di breve durata .....	85
251.32	Visto per soggiorni di lunga durata o visto di circolazione .....	85

251.4	Durata del soggiorno .....	85
251.41	Determinazione della durata del soggiorno.....	85
251.42	Esempi.....	87
251.421	Visti per soggiorni di breve durata .....	87
251.422	Visti per soggiorni di lunga durata o di circolazione (con soggiorno breve).....	88
251.423	Superamento della durata di soggiorno autorizzata (Overstay) .....	89
251.424*	Soggiorno regolato in Svizzera seguito da un soggiorno breve nello spazio Schengen.....	90
251.425*	Soggiorno regolato in uno Stato Schengen che non sia la Svizzera seguito da un soggiorno breve in Svizzera .....	93
251.426	Visti per più soggiorni di breve durata in diversi Stati Schengen, per una durata complessiva di oltre 90 giorni nell'arco di sei mesi .....	95
251.5	Esempi.....	96
251.51	Visto di transito aeroportuale (tipo A).....	96
251.511	Visto semplice .....	96
251.512	Visto doppio .....	96
251.513	Visto multiplo (questo tipo di visto deve restare eccezionale) .....	96
251.52	-- .....	96
251.53	Visto per soggiorno di breve durata (tipo C) .....	96
251.531	Visto semplice .....	96
251.532	Visto multiplo .....	97
251.533	Visto di lunga durata.....	97
251.6	Normative speciali in materia di rilascio di visti ai cittadini di Stati terzi diretti in Liechtenstein.....	97
251.61	Visto relativo a un soggiorno in Liechtenstein non sottostante a permesso .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
251.62	Visto relativo a un soggiorno nel Liechtenstein sottostante a permesso .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
<b>252*</b>	<b>Rifiuto del visto .....</b>	<b>98</b>
252.1*	Motivi del rifiuto (art. 32 Codice dei visti; art. 12 OEV).....	98
252.2	Rifiuto della rappresentanza (art. 6 cpv. 2 LStr; art. 54 cpv. 1 OEV).....	99
252.3*	Opposizione dinnanzi all'UFM (art. 6 cpv. 2 <sup>bis</sup> LStr).....	99
252.31*	Condizioni di ricevibilità dell'opposizione .....	99
252.32*	Deposito dell'opposizione presso la rappresentanza.....	99
252.33*	Deposito dell'opposizione presso l'UFM .....	100
252.4*	Diritto di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.....	101
252.5*	Comunicazione del rifiuto a terzi .....	101
252.6*	Conseguenze del rifiuto.....	102
<b>3</b>	<b>Gestione amministrativa (vedasi anche Manuale dei visti II).....</b>	<b>103</b>
31	Misure di sicurezza.....	103
32	Archiviazione delle pratiche di visto.....	103
<b>321</b>	<b>Contenuto della pratica.....</b>	<b>103</b>
<b>322</b>	<b>Tempo di conservazione della pratica .....</b>	<b>104</b>
33	Comunicazione dei visti .....	104
34	Statistiche dei visti .....	104
35	Circolazione dei documenti.....	105
36	Procedura applicabile se il titolare di un documento di viaggio autentico non viene a ritirarlo.....	105
37	Fusione dei dati personali nel sistema EVA (SIMIC).....	105

<b>4</b>	<b>Cooperazione consolare locale tra le rappresentanze degli Stati membri .....</b>	<b>106</b>
41	Finalità.....	106
42	Scheda informativa comune in materia di visti.....	106
43	Scambio d'informazioni tra gli Stati membri.....	106
44	Riunioni tra gli Stati membri.....	107
45	Rapporti riepilogativi delle riunioni.....	107
46	Invitati alle riunioni.....	107
<b>5</b>	<b>Assistenza amministrativa, assistenza giudiziaria e cooperazione di polizia in materia di visti .....</b>	<b>108</b>
<b>6</b>	<b>Contatti con l'UFM .....</b>	<b>108</b>
<b>7</b>	<b>Ordinazione di materiale all'UFM.....</b>	<b>108</b>
<b>8</b>	<b>Entrata in vigore .....</b>	<b>108</b>

## Appendici

- [Appendice 1](#) Tabella delle prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti che regolano l'entrata degli stranieri in Svizzera
- [Appendice 2](#) Tabella dei documenti di viaggio riconosciuti dagli Stati membri al fine dell'apposizione dei visti
- [Appendice 3](#) Direttive speciali dell'UFM
- [Appendice 4](#) --
- [Appendice 5](#) Moduli
- [Appendice 5.1a](#) Modulo di domanda di visto Schengen
- [Appendice 5.1b](#) Modulo di domanda di visto nazionale
- [Appendice 5.2 a](#) Modulo di dichiarazione di garanzia (Svizzera)
- [Appendice 5.2 b](#) Modulo di dichiarazione di garanzia (Principato di Liechtenstein)
- [Appendice 5.3](#) Modulo di rifiuto di visto
- Appendice 5.4 Modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto
- Appendice 5.5 --
- [Appendice 5.6](#) Salvacondotto per minore che entra in Svizzera in vista dell'adozione
- [Appendice 5.7](#) Lasciapassare per minore adottato all'estero
- [Appendice 5.8](#) Lasciapassare per l'entrata in Svizzera di una persona sprovvista di documento di viaggio
- Appendice 6 --
- [Appendice 7](#) Lista dei trattati internazionali nel settore dei documenti di viaggio e dei visti ([Link](#) sulla raccolta sistematica del diritto federale, ordinata per Stati).
- [Appendice 8](#) Prescrizioni riguardanti l'acquisizione di fotografie
- [Appendice 9](#) Tabella concernente le indicazioni da introdurre in EVA e SIMIC
- [Appendice 10](#) Foglio accompagnatorio per i rapporti di cooperazione consolare locale
- [Appendice 11](#) Scheda di trasmissione all'UFM in caso d'opposizione
- [Appendice 12](#) Documenti falsificati (Lista dei Paesi - Schema)

## Tabella delle abbreviazioni

<b>AELS</b>	Associazione europea di libero scambio
<b>AFIS</b>	Sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (Automatic Fingerprint Identification System)
<b>art.</b>	articolo
<b>CAS</b>	Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
<b>CE</b>	Comunità europea
<b>CET</b>	Centrale di impiego
<b>CGCF</b>	Corpo delle guardie di confine
<b>CP</b>	Codice penale svizzero
<b>cpv.</b>	capoverso
<b>DFAE</b>	Dipartimento federale degli affari esteri
<b>DFE</b>	Dipartimento federale delle finanze
<b>DFGP</b>	Dipartimento federale di giustizia e polizia
<b>DR</b>	Direzione delle risorse
<b>EVA</b>	Rilascio elettronico dei visti (Elektronische Visum-Ausstellung)
<b>fedpol</b>	Ufficio federale di polizia
<b>UFM</b>	Ufficio federale della migrazione
<b>ICC</b>	Istruzioni consolari comuni
<b>ISO</b>	International Organization for Standardization
<b>LAsi</b>	Legge sull'asilo
<b>lett.</b>	lettera
<b>LStr</b>	Legge federale sugli stranieri
<b>NATO</b>	Organizzazione del trattato del Nord Atlantico
<b>OACI</b>	Organizzazione dell'aviazione civile internazionale
<b>OASA</b>	Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
<b>ODV</b>	Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
<b>OEmol-LStr</b>	Ordinanza sugli emolumenti LStr
<b>ONU</b>	Organizzazione delle Nazioni Unite
<b>OEV</b>	Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
<b>NATO</b>	Organizzazione del trattato del Nord Atlantico
<b>RIPOL</b>	Sistema informatizzato per le indagini di polizia
<b>RU</b>	Raccolta ufficiale delle leggi federali

<b>RS</b>	Raccolta sistematica del diritto federale
<b>SIMIC</b>	Sistema d'informazione centrale sulla migrazione
<b>SIS</b>	Sistema d'informazione di Schengen
<b>UE</b>	Unione europea
<b>UNMIK</b>	United Nations Interim Administration Mission in Kosovo = missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite nel Kosovo
<b>VIS</b>	Sistema d'informazione sui visti
<b>VTL</b>	Visto con validità territoriale limitata

# 1 Disposizioni generali

## 11 Basi legali

### 111 Regolamentazione Schengen

- a) Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990 (CAS; Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni) ([Link](#));
- b) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ([Link](#));
- c) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ([Link](#)).

### 112 Diritto federale

#### 112.1 Diritto interno

- a) Legge federale sugli stranieri ([LStr; RS 142.20](#))
- b) Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa ([OASA; RS 142.201](#))
- c) Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto ([OEV; RS 142.204](#))
- d) Ordinanza sugli emolumenti della Legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti [LStr, OEmol-LStr; 142.209](#))
- e) Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri ([ODV; 143.5](#))

#### 112.2 Accordi internazionali

Una lista dei trattati internazionali nel settore dei permessi e dei visti si trova nella raccolta sistematica del diritto federale, ordinata per Stati ([Link](#)).

## 12 Campo di applicazione

### 121 Campo di applicazione materiale

Le presenti direttive si applicano fatte salve le disposizioni previste dagli accordi tesi a facilitare il rilascio dei visti (cfr. [appendice 7](#) e pertinente [istruzione speciale](#)).

## **122 Campo di applicazione personale**

### **122.1 Cittadini di paesi terzi**

Le presenti direttive si applicano a qualsiasi cittadino di paese terzo (131) che sia tenuto a munirsi di visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Accordo di Schengen. Nell'[appendice 1](#) compare un prospetto delle disposizioni concernenti l'entrata in Svizzera (documenti di viaggio e visto).

### **122.2 Doppia cittadinanza**

Un cittadino svizzero che possiede anche la cittadinanza di un paese terzo può richiedere, qualora intenda viaggiare esclusivamente con il passaporto di detto paese terzo, un visto svizzero, a patto che giustifichi tale richiesta con motivi degni di interesse.

Siffatti motivi sono dati segnatamente allorché il rifiuto del visto esporrebbe il richiedente a sanzioni penali da parte dello Stato straniero o gli causerebbe un grave pregiudizio. Le rappresentanze determinano quali motivi possono essere considerati degni di interesse, tenuto conto delle circostanze locali

Le autorità cantonali di migrazione possono, se necessario, contattare la rappresentanza Svizzera interessata al fine di determinare se i motivi invocati dal richiedente un visto di ritorno sono degni di interesse

Questa disciplina è parimenti applicabile alle persone con doppia cittadinanza straniera, una delle quali le esonera dall'obbligo del visto. Se una persona possiede la doppia cittadinanza di uno Stato terzo e di uno Stato Schengen (eccettuata la Svizzera), la competenza spetta allo Stato Schengen in questione.

#### **Esempio**

Una cittadina franco-cinese deve sollecitare un visto francese presso le autorità francesi se desidera viaggiare con il passaporto cinese.

## 13 Definizioni

### 131 Paese terzo

Per "paese terzo" si intende un paese che non fa parte né della UE né dell'AELS.

### 132 Stati membri UE

Sono membri dell'UE i seguenti Stati:

### 133 Stati membri Schengen

Sono membri di Schengen i seguenti Stati, i cui territori nel loro insieme formano lo "spazio Schengen":

Austria	Austria
Belgio	Belgio
Bulgaria	
Cipro	
Danimarca	Danimarca <sup>2</sup>
Estonia	Estonia
Finlandia	Finlandia
Francia	Francia
Germania	Germania
Gran Bretagna <sup>3</sup>	
Grecia	Grecia
Irlanda	
Italia	Italia
Lettonia	Lettonia
Lituania	Lituania
Lussemburgo	Lussemburgo
Malta	Malta
Paesi Bassi	Paesi Bassi
Polonia	Polonia
Portogallo	Portogallo
Repubblica Ceca	Repubblica Ceca
Romania	
Slovacchia	Slovacchia
Slovenia	Slovenia
Spagna	Spagna
Svezia	Svezia
Ungheria	Ungheria
	Islanda <sup>1, 2</sup>
	Liechtenstein <sup>4</sup>
	Norvegia <sup>1</sup>
	Svizzera <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Stato associato e membro AELS.

<sup>2</sup> Per il rilascio dei visti, l'Islanda è rappresentata dalla Danimarca.

<sup>3</sup> La Gran Bretagna rilascia visti identici al modello Schengen, validi esclusivamente per la Gran Bretagna.

<sup>4</sup> Stato membro AELS e Stato Schengen

## 134 Frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen

### 134.1 Frontiere interne

Per frontiere interne si intendono:

- a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;
- b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni (cioè a qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di un paese terzo);
- c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari effettuati da traghetti (cioè qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato).

### 134.2 Frontiere esterne

Per frontiere esterne si intendono le frontiere degli Stati membri (terrestri, fluviali, lacustri e marittime, aeroporti e porti) che non siano frontiere interne ai sensi del numero 134.1.

## 135\* Visto

Il visto è un'autorizzazione accordata da uno Stato membro in vista:

Il visto è un'autorizzazione concessa da uno Stato membro in vista:

- del transito o del soggiorno previsto sul territorio degli Stati Schengen, per una durata che non oltrepassi tre mesi nell'arco di sei mesi dalla data della prima entrata sul territorio degli Stati Schengen; o
- del passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti degli Stati Schengen.

Ai sensi della normativa Schengen e della normativa nazionale svizzera, un mese comprende 30 giorni.

#### Esempio:

In caso d'entrata il 1° marzo, il periodo di 180 giorni termina il 27 agosto).

Si distingue tra:

- il **visto Schengen**, rilasciato per soggiorni di al massimo 3 mesi; in linea di principio è valido per l'insieme del territorio degli stati membri, nel qual caso si parla di **visto Schengen uniforme** (135.1); se non è valido per tutti gli Stati Schengen si parla di **visto Schengen con validità territoriale limitata** (135.2); e
- il **visto nazionale** (135.3), rilasciato per un soggiorno superiore a tre mesi.

Ogni persona ottiene un visto proprio.

Esempio: In un passaporto di famiglia sono iscritti, oltre al titolare, la moglie e i tre figli comuni. Il titolare del passaporto desidera entrare in Svizzera in compagnia della moglie e di due dei figli. Nel passaporto saranno apposti quattro visti.

Il visto non conferisce al titolare un diritto irrevocabile all'entrata.

### **135.1\* Visto Schengen uniforme**

Il visto Schengen uniforme è un visto valido per l'insieme del territorio degli Stati membri. Si distinguono i seguenti tipi di visto:

#### **135.11\* Visto di transito aeroportuale (tipo A)**

Il visto di transito aeroportuale (VTA) consente a uno straniero soggetto a tale obbligo di transitare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto, senza accedere al territorio della Parte contraente Schengen, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali. L'obbligo di tale visto costituisce un'eccezione al diritto generale di transito senza visto attraverso questa zona internazionale di transito (Appendice 9 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale).

#### Osservazione

Nel caso di un volo Cairo - Zurigo - New York, lo straniero effettua un transito aeroportuale da Zurigo se non lascia la zona internazionale di tale aeroporto. Nel caso di un volo Cairo - Zurigo - Bruxelles, lo straniero deve lasciare la zona internazionale dell'aeroporto di Zurigo per effettuare un volo intra-Schengen Zurigo - Bruxelles. Non si tratta pertanto più di un transito aeroportuale da Zurigo, ma di un'entrata nello spazio Schengen a Zurigo. (Vedasi anche 135.23).

Un visto di tipo A può essere oggetto di una limitazione territoriale (135.2).

La procedura di consultazione (213.32) non è applicabile al rilascio di un visto di tipo A.

#### **135.12 ---**

#### **135.13\* Visto per soggiorno di breve durata o di viaggio (tipo C)**

Il visto per soggiorno di breve durata o di viaggio consente al titolare di transitare dal territorio degli Stati Schengen o di entrare in tale territorio, per un soggiorno ininterrotto o per vari soggiorni successivi, per un periodo o somma di periodi la cui durata totale non sia superiore a tre mesi in un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della prima entrata (251.4). Tale visto può essere rilasciato per una o più entrate.

Un visto di tipo C può essere oggetto di una limitazione territoriale (135.2).

La procedura di consultazione (213.32) è applicabile al rilascio di un visto di tipo C.

## 135.2\* Visto Schengen con validità territoriale limitata (VTL)

### 135.21\* In generale

Come lo indica il nome, il VTL è un visto la cui validità è limitata al territorio nazionale di uno o più Stati Schengen (art. 25 codice dei visti). È rilasciato unicamente in situazioni particolari (135.22).

Il VTL non va confuso con il visto nazionale (135.3).

Se è rilasciato un VTL, le autorità centrali degli Stati Schengen ne sono informate automaticamente mediante il sistema VISION.

Se distingue tra:

- a) **VTL di tipo A**, valido unicamente per transitare da uno o più aeroporti di uno o più Stati membri.
- b) - -
- c) **VTL di tipo C**, visto per un soggiorno breve che autorizza il titolare a transitare o a soggiornare unicamente sul territorio di uno o più Stati membri.

### Osservazioni

1. I visti (vecchie vignette) rilasciati dalla Svizzera prima dell'entrata in vigore delle presenti istruzioni (data della messa in vigore di Schengen) e ancora valevoli dopo tale data equivalgono a visti VTL valevoli unicamente per l'entrata sul territorio della Svizzera.
2. Se il titolare di un passaporto ufficiale (diplomatico, di servizio o speciale) soggiace all'obbligo del visto per entrare in Svizzera ma è esentato da tale obbligo per entrare sul territorio di uno o più altri Stati Schengen, la rappresentanza svizzera gli rilascia un visto valevole per tutti gli Stati Schengen e non un visto limitato al territorio degli Stati per i quali gli occorre un visto.

### 135.22\* Esempi

Un visto con validità territoriale limitata può essere rilasciato nelle situazioni seguenti:

- a) **Il documento di viaggio non è riconosciuto dalla Svizzera, tuttavia:**
  - la rappresentanza reputa necessario autorizzare l'entrata in Svizzera per **ragioni umanitarie o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali**<sup>1</sup> (art. 25 par. I Codice dei visti);

<sup>1</sup> Sono considerate **ragioni umanitarie** segnatamente: la malattia grave e improvvisa di un parente prossimo o di un'altra persona vicina ; il decesso di un parente prossimo o di un'altra persona vicina; la necessità di ricevere cure mediche urgenti.

Sono considerati motivi d'**interesse nazionale** segnatamente: l'entrata di membri di un governo se l'entrata è motivata da ragioni ufficiali; l'entrata per partecipare a colloqui ufficiali; l'entrata di persone di spicco della vita pubblica (ad es. personalità politiche, dell'economia, del mondo della scienza o della cultura), con un'incidenza sulle relazioni internazionali della Svizzera; l'entrata a titolo privato di

- il richiedente non fa che **transitare da un aeroporto svizzero suisse** (VTL A).

In questo caso, il visto è rilasciato su foglio uniforme separato (cfr. [appendice 5.4](#)) esclusivamente con l'accordo della competente autorità centrale (UFM o DFAE). Essa è consultata per fax o mail. La validità del visto sarà limitata al territorio svizzero. Lo straniero può viaggiare presentando unicamente il foglio separato uniforme munito del visto; non è tenuto a presentare altri documenti, ad esempio il documento di viaggio non riconosciuto dalla Svizzera.

**b) Il documento di viaggio è riconosciuto dalla Svizzera, ma non è riconosciuto da tutti gli altri Stati Schengen** (art. 25 par. III Codice dei visti)

In questo caso, il visto è rilasciato, fatte salve le [direttive speciali](#) in materia di soppressione delle competenze, nell'ambito della competenza consolare. La validità del visto dev'essere limitata al territorio degli Stati che riconoscono il documento.

**c) Una delle condizioni di entrata nello spazio Schengen (231) non è adempiuta**, tuttavia la rappresentanza reputa necessario autorizzare l'entrata in Svizzera per **ragioni umanitarie o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali**<sup>2</sup> (art. 25 par. I Codice dei visti)

In questo caso, il visto è rilasciato esclusivamente con l'accordo dell'autorità centrale competente (UFM o DFAE). Essa è consultata per fax o mail. La validità del visto sarà limitata al territorio svizzero.

**d) Le autorità centrali di un altro o di diversi altri Stati Schengen devono essere consultate (213.3)**, tuttavia, **considerata l'urgenza [ragioni umanitarie, interesse nazionale, obblighi internazionali]**<sup>3</sup> (art. 25 par. I Codice dei visti)], la rappresentanza reputa necessario autorizzare l'entrata:

- senza procedere alla consultazione delle autorità centrali, o
- nonostante le obiezioni sollevate nel quadro di tale consultazione.

In questo caso, il visto è rilasciato esclusivamente dietro accordo dell'autorità centrale competente (UFM o DFAE). Essa è consultata per fax o mail. La validità del visto dev'essere limitata al territorio svizzero.

**e) In caso di necessità [ragioni umanitarie, interesse nazionale, obblighi internazionali]**<sup>4</sup> (art. 25 par. I Codice dei visti)], la rappresentanza rilascia un

---

titolari di un passaporto ufficiale (diplomatico, di servizio o speciale), se interessi di rilievo della politica estera della Svizzera giustificano la loro entrata; l'entrata nel quadro di procedure giudiziarie o di arbitraggio; l'entrata di rappresentanti di imprese multinazionali per negoziati o per la conclusione di contratti che rivestono un interesse economico per la Svizzera.

Per **obblighi internazionali** s'intendono segnatamente: l'entrata di persone attese in veste ufficiale presso un'organizzazione internazionale con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede; l'entrata di persone attese in veste ufficiale presso missioni diplomatiche e permanenti come anche sedi consolari; l'entrata di persone che godono di privilegi d'immunità in virtù di accordi internazionali.

<sup>2</sup> Vedasi nota a piè di pagina 1.

<sup>3</sup> Vedasi nota a piè di pagina 1.

<sup>4</sup> Vedasi nota a piè di pagina 1.

nuovo visto a uno straniero che ha già soggiornato nello spazio Schengen per **tre mesi in un periodo di sei** mesi in virtù di un visto precedente.

In questo caso, il visto è rilasciato esclusivamente dietro accordo dell'autorità centrale competente (UFM o DFAE). Essa è consultata per fax o mail. La validità del visto dev'essere limitata al territorio svizzero.

### **135.23 Caso particolare del VTL valido per più Stati Schengen**

Ad eccezione della fattispecie di cui al numero 135.22 lettera b), il VTL è valevole unicamente per il territorio dello Stato che lo ha rilasciato. Se è rilasciato un VTL nonostante non vi sia un volo diretto a destinazione della Svizzera, lo straniero è costretto a transitare dal territorio di un altro Stato Schengen. In tal caso la rappresentanza svizzera deve estendere la validità del VTL al territorio di tale Stato. A tal fine deve assolutamente ottenere il previo accordo della rappresentanza di tale Stato.

Questa procedura deve rimanere l'eccezione ed essere discussa tra le rappresentanze interessate nel quadro della cooperazione consolare locale. Questa procedura è esclusa nei casi secondo il numero 135.22 lettera a) (documento di viaggio non riconosciuto dalla Svizzera).

### **135.3\* Visto nazionale per un soggiorno superiore a tre mesi (tipo D)**

#### **135.31\* In generale**

Il visto per un soggiorno superiore a tre mesi è un visto nazionale rilasciato da ogni Stato membro secondo la propria legislazione. Tale visto è valido, oltre che per l'entrata nello Stato che lo ha rilasciato, anche per spostarsi liberamente nel territorio degli altri Stati Schengen durante al massimo tre mesi nell'arco di sei mesi, purché siano adempite le condizioni d'entrata di cui al numero 231.1 lettere a-c, e ed f) e purché il titolare non figuri sulla lista nazionale delle segnalazioni dello Stato Schengen in questione.

La durata di validità del visto nazionale è stabilita in funzione delle esigenze del caso ma non è superiore a tre mesi (deroga, cfr. 135.41).

In linea di principio, il visto nazionale è rilasciato per più entrate.

Sin dall'arrivo in Svizzera, lo straniero è tenuto, in linea di principio, a notificarsi presso l'autorità cantonale di migrazione, che gli rilascia un permesso di soggiorno (deroga, cfr. 135.41). Per tutta la sua durata di validità, tale permesso gli consente di circolare liberamente in tutto lo spazio Schengen durante 90 giorni al massimo in un periodo di sei mesi (cfr. [appendice 1](#), lista 2, n. 2.3). Se il permesso non è prorogato, il titolare deve lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen munito del proprio titolo di soggiorno prima che scada la durata di validità dello stesso. In linea di principio l'autorità competente in materia di permesso di soggiorno (autorità cantonale di migrazione e Missione svizzera a Ginevra) non esige che lo straniero le consegni il suo titolo di soggiorno al termine del soggiorno (cfr. tuttavia 135.6).

Osservazione:

I cittadini di Stati terzi che per un soggiorno non sottostante a permesso non soggiacciono all'obbligo del visto, possono entrare in Svizzera o nello spazio Schengen senza visto al fine di avviare una procedura per l'ottenimento di un permesso di soggiorno.

In linea di massima, la domanda del permesso va tuttavia presentata alla rappresentanza svizzera competente per il luogo di residenza. In tale occasione è inoltre possibile ritirare il necessario visto qualora si preveda un soggiorno sottostante a tale obbligo (cfr. 211.2).

**135.32 --**

**135.321 --**

**135.322\* Visto di ritorno**

**a) Autorità cantonale di migrazione**

L'autorità cantonale di migrazione può rilasciare visti di ritorno (visti di tipo D) nei casi qui di seguito, selezionando "Visto di ritorno" nel campo "Tipo di visto" del sistema EVA:

- lo straniero adempie i presupposti per il regolamento del soggiorno in Svizzera, tuttavia non è provvisoriamente in possesso del suo permesso di dimora o di domicilio (ad es. in quanto l'amministrazione cantonale registra un ritardo nel rinnovare i permessi), o
- uno Stato non autorizza i suoi cittadini a lasciare il proprio territorio se non sono titolari di un visto d'entrata in Svizzera,
- lo straniero la cui domanda del permesso di dimora è in sospenso è stato debitamente autorizzato a soggiornare in Svizzera durante la procedura (cfr. art. 17 cpv. 2 LStr).

**b) UFM**

L'UFM può rilasciare dei visti di ritorno:

- alle persone bisognose di protezione, alle persone ammesse provvisoriamente e ai richiedenti l'asilo titolari di un certificato d'identità (art. 5 ODV);
- alle persone ammesse provvisoriamente titolari di un documento di viaggio nazionale.

**c) Rappresentanze (particolarità)**

Se uno straniero sollecita un visto presso una rappresentanza svizzera per tornare in Svizzera in seguito alla perdita o al furto del suo titolo di soggiorno, la rappresentanza non gli rilascia un visto di ritorno, bensì un visto d'entrata. Si tratterà di un visto di tipo D se il soggiorno dello straniero in Svizzera è regolato in base a un permesso di soggiorno e supera tre mesi. Il rilascio di un siffatto visto è possibile solo previa approvazione dell'autorità svizzera competente (servizio cantonale di migrazione o servizio competente del DFAE).

### 135.4\* Visto con valore di permesso di lavoro

Conformemente all'articolo 12 capoverso 1 OASA, lo straniero che ha ricevuto un permesso di entrata per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a) non deve notificarsi. In siffatti casi, pertanto, l'autorità competente (servizio cantonale di migrazione o servizio competente del DFAE) non rilascia un permesso di breve durata, ma abilita la rappresentanza a rilasciare i visti previsti ai numeri 135.41 e 135.42.

#### 135.41\* Visto di tipo D con menzione "act. lucr. max. 120j"

Se la durata del soggiorno supera i tre mesi, per un massimo di quattro mesi è rilasciato un visto di tipo D con menzione "act. lucr. max. 120j". Tale visto vale come titolo di soggiorno e consente pertanto al titolare di circolare liberamente nello spazio Schengen (cfr. [appendice 1](#), lista 2, n. 2.3). Questo tipo di visto può essere rilasciato unicamente in base a un'autorizzazione di entrata sottostante all'approvazione dell'UFM o se del caso del DFAE.

#### 135.42\* Visto di tipo C con menzione "act. lucr. max. 120j en 12 mois "

È rilasciato un visto di tipo C con menzione "act.lucr. max. 120j en 12 mois" (durata di validità: 1 anno; durata del soggiorno: 90 giorni) se è stato rilasciato un permesso di lavoro per una durata di 120 giorni sull'arco di 12 mesi. Tale documento consente al titolare di:

- circolare liberamente in Svizzera e nello spazio Schengen per una durata massima di tre mesi sull'arco di sei mesi, e
- lavorare in Svizzera per al massimo 120 giorni sull'arco di 12 mesi, ma al massimo per 90 giorni sull'arco di 6 mesi.

#### Osservazione

Se la durata del soggiorno sottostante a permesso è di al massimo 3 mesi è rilasciato un visto di tipo C senza menzione particolare ma per "business". Questo tipo di visto consente al titolare di circolare liberamente nello spazio Schengen.

### 135.5\* Proroga del visto da parte dell'autorità nazionale competente

La domanda di proroga di un visto equivale a una nuova domanda di visto. L'autorità nazionale competente (autorità cantonale di migrazione o DFAE nel quadro dell'art. 30 OEV) tratta questo tipo di domanda conformemente alle disposizioni seguenti:

#### 135.51\* Casi tipo

- a) La durata di validità e/o la durata del soggiorno prevista in un visto valido è prorogata se la competente autorità nazionale considera che il titolare del visto dimostra il sussistere di una forza maggiore<sup>5</sup> o di motivi umanitari<sup>6</sup> che gli

<sup>5</sup> Esempio: volo annullato a causa delle condizioni meteorologiche.

<sup>6</sup> Esempio: incapacità di viaggiare per malattia o infortunio; malattia o decesso di un congiunto residente nello spazio Schengen.

impediscono di lasciare lo spazio Schengen prima della fine della durata di validità del visto o della durata del soggiorno autorizzato. In siffatti casi il visto è prorogato gratuitamente. (art. 33 cpv. 1 codice dei visti).

- b) La durata di validità e/o la durata del soggiorno prevista in un visto valido può essere prorogata se il titolare del visto dimostra il sussistere di motivi personali gravi<sup>7</sup> che giustificano la proroga della durata di validità o del soggiorno. In siffatti casi è prelevato un emolumento di 30 euro. (art. 33 cpv. 2 codice dei visti).

### 135.52\* Procedura

- a) La proroga del visto è concessa sotto forma di vignetta di visto. Occorre attivare il tasto "Proroga" in EVA.
- b) Non è svolta la consultazione Schengen.  
Osservazione: siccome i casi soggetti a consultazione sono bloccati automaticamente nel sistema EVA, in questi casi è d'uopo contattare l'UFM tramite lo strumento supporto visti (<https://www.visa-support.admin.ch>).
- c) La validità territoriale del visto prorogato è identica a quella del visto originale. Se del caso<sup>8</sup> può essere più esigua, ma in nessun caso più estesa, della validità del visto originale.

### 135.53\* Rifiuto della proroga del visto

In caso di rifiuto della proroga del visto pronunciato dall'autorità cantonale di migrazione sono aperte le vie di ricorso cantonali.

Forma e contenuto della decisione emanata dall'autorità cantonale in caso di rifiuto della proroga sono retti dal diritto cantonale.

In caso di rifiuto della proroga del visto da parte della competente autorità del DFAE nel quadro dell'articolo 30 OEV sono applicabili disposizioni speciali.

<sup>7</sup> Esempio: negoziati o conferenze necessitanti più tempo del previsto.

<sup>8</sup> Esempio: proroga del visto Schengen per motivi umanitari, nonostante sussistano dubbi circa l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti. In tal caso la validità del nuovo visto è limitata alla Svizzera.

**135.6\* Rilascio di visti da parte dell'autorità cantonale di migrazione agli stranieri oggetto di un allontanamento o di un'espulsione**

Se lo straniero oggetto di un allontanamento (art. 66 LStr) o di un'espulsione (art. 68 LStr) non può lasciare la Svizzera per via aerea, deve attraversare il territorio di uno o più altri Stati Schengen. Siccome di norma non è o non è più in possesso di un visto Schengen valido o di un titolo di soggiorno svizzero valido che lo esenti dall'obbligo del visto per spostarsi nello spazio Schengen (titolo scaduto o ritirato dall'autorità cantonale di migrazione), deve presentare una domanda di visto presso una rappresentanza di uno Stato Schengen in Svizzera. Se non può ottenere il visto da tale rappresentanza, l'autorità cantonale di migrazione gli rilascia un visto Schengen di tipo C (un'entrata; altri motivi; durata di validità rigorosamente limitata alla durata del viaggio).

## **2 Ricezione e trattamento delle domande di visto**

### **21 Autorità che partecipano al trattamento delle domande di visto**

#### **211\* Competenza territoriale**

##### **211.1\* Domanda per un soggiorno non sottostante a permesso**

In linea di principio, lo straniero deve depositare la propria domanda di visto e, se del caso, ritirare il visto presso una rappresentanza competente per il luogo del suo domicilio. Tuttavia, potrà depositare la sua domanda di visto e, se del caso, ritirare il visto presso un'altra rappresentanza se risulteranno soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente gode di una situazione regolare nel luogo ove deposita la propria domanda e, se del caso, ritira il visto, e
- b) adduce motivi che la rappresentanza ritiene accettabili.

##### **211.2\* Domanda per un soggiorno sottostante a permesso**

###### **211.21\* Principio**

In linea di principio si applicano le regole di cui al numero 211.1.

###### **211.22\* Deroghe**

L'autorità cantonale di migrazione può tuttavia consentire deroghe a favore degli stranieri che devono spostarsi frequentemente e a brevissimo termine (impiegati di società internazionali, artisti, sportivi o altri professionisti). A tal fine occorre distinguere le due situazioni seguenti:

###### **211.221\* Deposito della domanda di visto presso la rappresentanza A e ritiro del visto presso la rappresentanza B**

Se lo straniero presenta la domanda di visto presso la rappresentanza competente per il suo luogo di domicilio (rappresentanza A), questa inserisce la domanda nel sistema EVA. Se lo straniero desidera ritirare il visto presso un'altra rappresentanza (rappresentanza B<sup>9</sup>) per uno dei motivi di cui al numero 211.22, avverte in tal senso la competente autorità. Si applica allora la procedura seguente:

- l'autorità competente (UFM o autorità cantonale di migrazione) controlla in EVA la domanda depositata presso la rappresentanza A;
- comunica il numero EVA della domanda al richiedente o a una persona di contatto (datore di lavoro, agente artistico, scuola ecc.);

---

<sup>9</sup> La rappresentanza B può situarsi in uno Stato membro o non membro di Schengen. Es.: un cittadino americano che deposita la propria domanda di visto all'ambasciata svizzera a Washington può voler ritirare il visto all'ambasciata svizzera a Mosca. Può anche entrare in Francia senza visto per sbrigarvi degli affari e desiderare, in tale occasione, ritirare presso l'ambasciata svizzera a Parigi un visto per un'assunzione d'impiego in Svizzera.

- abilita la rappresentanza B a rilasciare il visto (via EVA);
- il richiedente si presenta presso la rappresentanza B e indica il numero EVA della sua domanda; compila il modulo di domanda di visto;
- la rappresentanza B rilascia il visto e ne informa la rappresentanza A per mail.

### **211.222\* Ritiro del visto presso una rappresentanza senza previo deposito di una domanda di visto**

Se per un motivo che la competente autorità in Svizzera reputa accettabile il richiedente non ha potuto depositare la domanda di visto presso la rappresentanza competente per il suo luogo di domicilio, tale autorità in Svizzera autorizza l'entrata secondo la procedura seguente:

- l'autorità cantonale di migrazione registra la domanda di visto in EVA; il richiedente deve indicare preliminarmente presso quale rappresentanza desidera ritirare il visto;
- la competente autorità in Svizzera (UFM o autorità cantonale di migrazione) abilita la rappresentanza a rilasciare il visto (via EVA);
- l'autorità cantonale di migrazione comunica il numero EVA della domanda al richiedente o a una persona di contatto (datore di lavoro, agente artistico, scuola ecc.);
- il richiedente si presenta alla rappresentanza e indica il numero EVA della sua domanda; compila il modulo di domanda di visto (basta un esemplare, non è inviata copia in Svizzera);
- la rappresentanza rilascia il visto.

### **211.3\* Osservazione concernente l'assicurazione di rilascio del permesso di dimora**

I cittadini degli Stati seguenti non sottostanno in nessun caso all'obbligo del visto: Brunei, Giappone, Malaysia, Nuova Zelanda e Singapore. La competente autorità in Svizzera tuttavia rilascia loro un'assicurazione di rilascio del permesso di dimora in caso di:

- soggiorno superiore a 90 giorni, o
- soggiorno con attività lucrativa:
  - superiore a 8 giorni, o
  - sin dal primo giorno nei settori seguenti: edilizia e rami accessori dell'edilizia, albergheria e ristorazione, pulizia industriale o a domicilio, sorveglianza e sicurezza, settore a luci rosse.

L'assicurazione di rilascio del permesso di dimora è consegnata dall'autorità cantonale di migrazione allo straniero o ad un terzo (datore di lavoro...), il quale la trasmette al proprio dipendente. La rappresentanza non è coinvolta nella procedura.

Le disposizioni qui di seguito sono sostituite da: [Manuale dei visti I](#), Parte II, n. 2

## ~~212 Stato membro responsabile del trattamento della domanda di visto~~

### ~~212.1 Competenza legata alla destinazione unica o principale~~

~~Lo straniero deve depositare la propria domanda di visto presso la rappresentanza dello Stato membro nel cui territorio è situata la destinazione unica o principale del suo viaggio. Per determinare la destinazione principale, la rappresentanza si baserà sul motivo o lo scopo essenziale del viaggio e sulla durata del soggiorno nei vari Stati.~~

~~Se la destinazione principale non può essere definita, il trattamento della domanda sarà di competenza della rappresentanza dello Stato membro attraverso la cui frontiera esterna è prevista l'entrata nello Spazio Schengen.~~

### ~~212.2 --~~

### ~~212.3 Competenza in caso di transito aeroportuale~~

~~La rappresentanza competente a trattare una domanda di visto di transito aeroportuale (tipo A) è:~~

- ~~a) in caso di transito per un solo aeroporto, la rappresentanza dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto di transito;~~
- ~~b) in caso di transito per più aeroporti, la rappresentanza dello Stato membro nel cui territorio è situato il primo aeroporto di transito.~~

## ~~213 Competenza in materia di rilascio dei visti (competenza materiale)~~

### ~~213.1 Competenza consolare~~

~~Fatte salve le disposizioni di cui ai numeri 213.2 (consultazione delle autorità centrali nazionali), 213.3 (consultazione delle autorità centrali degli altri Stati membri) e 213.4 (consultazione delle autorità centrali dello Stato rappresentato), la rappresentanza rilascia, nell'ambito di sua competenza, visti di transito aeroportuale (213.11) e visti di entrata concernenti soggiorni effettuati per determinati scopi (213.13). Le disposizioni relative alla competenza in materia di rilascio dei visti con validità territoriale limitata sono riservate (135.22).~~

#### ~~213.11 Visti di transito aeroportuale, tipo A (135.11)~~

#### ~~213.12 --~~

#### ~~213.13 Visti di entrata, tipo C (135.13)~~

~~La rappresentanza rilascia di propria competenza visti validi per una o più entrate in vista di soggiorni non sottostanti ad autorizzazione, vale a dire per uno o più soggiorni:~~

- della durata complessiva di al massimo 3 mesi in un periodo di 6 a contare dalla prima entrata (251.4), e
- effettuati per gli scopi indicati ai numeri 213.131 e seguenti.

La durata di validità del visto è disciplinata al numero 251.3.

### **213.131 Turismo**

I turisti sono stranieri che soggiornano temporaneamente in Svizzera a scopo puramente turistico e che assumono per principio autonomamente le spese di viaggio.

### **213.132 Visita**

Sono considerate in visita le persone attese da un ospite in Svizzera.

### **213.133 Formazione teorica senza periodo di pratica**

Per formazione teorica senza periodo di pratica s'intende:

- a) studi presso un istituto scolastico privato o pubblico;

Per esempio: Formazione scolastica: scuola, internato, istituto; funzionari stranieri che partecipano a un seminario sulla lotta anti-corruzione organizzato da un'università svizzera.

- b) corsi teorici e/o tecnici in seno a un'impresa in Svizzera legati alla vendita, alla fornitura e al servizio dopo vendita d'installazioni tecniche a clienti all'estero;

Per esempio: Durante quattro settimane, un fabbricante di macchine per l'industria tessile istruisce i collaboratori di un cliente straniero presso la sede principale in Svizzera in merito alle ultime macchine vendute al cliente.

- c) corsi tecnici organizzati da un'impresa a favore dei propri collaboratori occupati all'estero;

Per esempio: Una società svizzera invita diversi collaboratori di una filiale straniera a una formazione di vendita.

- d) ateliers (workshops) legati all'applicazione di nuovi sistemi tecnici.

Esempio: partecipazione a workshop e seminari su nuovi sistemi applicativi

#### Osservazione:

La rappresentanza accerterà che in base ai documenti presentati nel quadro della richiesta (durata, contenuto e luogo della formazione) è prevista unicamente una formazione teorica e/o pratica, e non un'attività lucrativa. In caso di difficoltà nello stabilire se si tratta effettivamente di una formazione puramente teorica senza attività lucrativa o qualora manchino informazioni sull'impresa, le rappresentanze contattano l'UFM.

### 213.134 Cure mediche e soggiorni di cure

Per cure mediche s'intende segnatamente:

- a) un intervento o trattamento medico;
- b) cure (soggiorni di cura) nel quadro di una convalescenza (per tubercolosi, malattie cardiache, sclerosi multipla...) o di una terapia in seguito a una malattia o un intervento medico (riabilitazione). Tali soggiorni di cura possono essere effettuati anche all'infuori di un contesto prettamente medico (wellness, dieta).

#### Osservazione:

La rappresentanza verifica con particolare attenzione se è assicurato il finanziamento del soggiorno e esige una conferma del soggiorno da parte dell'istituto medico o di cure in Svizzera.

### 213.135 Colloqui d'affari

Per colloqui d'affari s'intende segnatamente:

#### **a) la partecipazione di quadri a colloqui a titolo rappresentativo;**

Per esempio: Un CEO (Chief Executive Officer) presenta gli ultimi prodotti della sua società al momento del loro lancio in Europa; il direttore di una banca straniera incontra importanti clienti in Svizzera.

#### **b) la negoziazione di contratti e/o mandati professionali;**

Per esempio: Un investitore straniero che intende acquistare un fabbricante di cioccolato svizzero viene in Svizzera per svolgervi analisi e negoziati; un avvocato straniero deve definire il contenuto del suo mandato con un mandante svizzero.

#### **c) colloqui relativi alla fornitura di prodotti o all'esame di processi di fabbricazione;**

Per esempio: Una società straniera invia dei collaboratori in Svizzera col mandato di procurarle dei prodotti farmaceutici e di documentarne i processi di fabbricazione.

#### **d) sedute, riunioni di lavoro, incontri professionali;**

Per esempio: Quadri superiori stranieri e svizzeri si incontrano mensilmente presso la sede principale in Svizzera per sedute strategiche.

#### **e) supervisioni.**

#### Esempi:

Alcuni specialisti osservano e affiancano in maniera critica le negoziazioni contrattuali che si svolgono nel quadro di un grande progetto.

Durante la fase critica di un progetto, alcuni specialisti vengono in Svizzera presso la società madre per fornire degli input utili alla riuscita del progetto.

Alcuni professori stranieri impartiscono consigli nel quadro di un progetto di ricerca presso un istituto di ricerca svizzero o una scuola universitaria professionale.

I colloqui d'affari sono per definizione di breve durata. Non costituiscono un'attività lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStr. In caso di difficoltà nel determinare se lo scopo del soggiorno previsto è assimilabile a un colloquio d'affari o a un'attività lucrativa, le rappresentanze contattano l'UFM.

La nozione di attività lucrativa è descritta sotto 213.139.

### **213.136 Congressi e manifestazioni**

La presente disposizione è applicabile ai partecipanti a congressi economici e scientifici nonché a manifestazioni culturali, religiose o sportive.

### **213.137 Trasporto di persone o merci effettuato in o attraverso la Svizzera (transito) da parte di un autista al servizio di un'impresa con sede all'estero**

Questa disposizione si applica segnatamente ai conducenti di autocarri, torpedoni e taxi.

### **213.138 Attività temporanea di corrispondente per media esteri**

Esercitano una tale attività i giornalisti che non sono entrati nella Svizzera per prendervi domicilio, ma che vi esercitano un'attività temporanea come corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione che hanno la loro sede all'estero.

### **213.139 Prestazione transfrontaliera di servizi che non superi gli otto giorni in un periodo di 90 giorni<sup>10</sup>**

La rappresentanza tuttavia non è in alcun caso competente, anche qualora l'attività duri meno di otto giorni:

- se l'attività si riferisce ai settori dell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del servizio di sorveglianza e di sicurezza<sup>11</sup> nonché del settore a luci rosse ;
- nel caso di un musicista che si esibisce in uno stabilimento destinato in prima linea al consumo di bevande e alimenti. In tal caso si considera che l'artista svolge un'attività lucrativa con assunzione d'impiego, per cui occorre un'autorizzazione di lavoro sin dal primo giorno d'attività.

<sup>10</sup> Anno civile = dal 1° gennaio al 31 dicembre

<sup>11</sup> Salvo le guardie del corpo, assimilate al personale privato (cfr. 213.139 lett. b). Per definizione sono vicini al datore di lavoro al medesimo titolo, ad esempio, dell'autista. La loro situazione non è paragonabile a quella di altri agenti di sicurezza che vengono in Svizzera per esercitare un'attività.

## a) Attività lucrativa

È considerata attività lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStr, poco importa se svolta a titolo gratuito o oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso. È effettuata la distinzione seguente:

- È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero e che l'attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (art. 1 cpv. 1 OASA). È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, artista e impiegato alla pari (art. 1 cpv. 2 OASA).
- È considerata attività lucrativa indipendente l'esercizio di un'attività nell'ambito di un'organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al conseguimento di un reddito, soggetta alle proprie istruzioni e che assume essa stessa i rischi imprenditoriali. Tale organizzazione scelta liberamente si presenta esteriormente come un'azienda di commercio, di fabbricazione, di servizi, artigianale o di altro tipo. È considerata attività lucrativa indipendente anche l'esercizio di una professione liberale come quella del medico, dell'avvocato o del fiduciario (art. 2 cpv. 1 e 2 OASA)

### Esempi di attività lucrative:

- Formazioni in corso d'impiego: impraticarsi e addestramento (integrazione sul posto di lavoro e alla produzione).  
Esempio concreto: la creazione di un centro dati all'estero; la mano d'opera reclutata e invitata per una formazione di tre mesi sul posto di lavoro presso la sede svizzera.
- Stage  
Esempio concreto: Una persona straniera dev'essere impiegata per quattro mesi presso la sede principale in Svizzera nel quadro di un programma di tirocinanti (stagiaires) della durata complessiva di 12 mesi.
- Lavori di riparazione, manutenzione e garanzia.  
Esempio concreto: Due tecnici stranieri devono eseguire in Svizzera lavori di manutenzione su una macchina da stampa.
- Impieghi nel quadro di fiere  
Esempio concreto: Artisti, cuochi e altri rappresentanti di un paese invitato a partecipare alla Fiera svizzera delle vacanze vengono in Svizzera per presentare opere artistiche e culinarie nonché altre specialità del loro paese nel quadro della fiera.
- Impieghi nel quadro di progetti  
Esempi concreti:
  - Un informatico straniero implementa presso la sede principale di una società svizzera la nuova software sviluppata nel suo paese.

- Uno specialista straniero deve realizzare un programma di riorganizzazione presso una filiale in Svizzera. Per parecchi mesi lavorerà sul posto in ragione di una settimana al mese.

- Riprese, reportage fotografici, attività culturali

Esempi concreti:

- Una fotografa straniera è invitata da una società svizzera a realizzare un libro sulle tradizioni svizzere che sarà commercializzato nel suo paese.
- Un gruppo straniero effettua delle riprese cinematografiche in Svizzera sull'arco di cinque settimane.
- Un famoso cantante d'opera straniero partecipa a una tournée caritativa che si sofferma in più località svizzere.
- Una fondazione culturale svizzera mette un atelier a disposizione di un artista straniero, prendendo a proprio carico le spese di vitto e alloggio.

- Attività religiose

Esempio concreto: un Imam straniero viene in Svizzera per un soggiorno di quattro settimane durante il Ramadan per svolgere attività religiose (da precisarsi).

- Altre attività

Esempio concreto: una coppia di insegnanti di danza stranieri sostituisce, durante tre mesi, una coppia di insegnanti di danza svizzeri che per motivi di salute deve interrompere la propria attività.

## **b) Particolarità: personale di servizio**

Gli stranieri occupati come personale di servizio che accompagnano il loro datore di lavoro il quale, nell'ambito di un soggiorno esente da permesso, non esercita un'attività lucrativa, sottostanno alle prescrizioni sulla notificazione e sul permesso dopo tre mesi.

Esempi:

- Una rappresentanza è competente per il rilascio del visto turistico a uno straniero. Essa è parimenti competente per il rilascio dei visti turistici al personale di servizio che accompagna detto straniero (salvo il caso in cui sia richiesta una consultazione in base alle disposizioni 213.2 e 213.3).
- Un cittadino svizzero domiciliato all'estero o un cittadino straniero non sottostante all'obbligo del visto viene in Svizzera per effettuare un soggiorno turistico. La rappresentanza è competente per il rilascio dei visti per turismo al personale di servizio che accompagna tale persona (salvo il caso in cui sia richiesta una consultazione nazionale in base alle disposizioni 213.2 e 213.3).

## **213.140 Transito**

Stranieri che transitano dal territorio della Svizzera o di più Stati Schengen.

Esempi: cittadini serbi che viaggiano via terra a destinazione della Gran Bretagna; cittadini ucraini che viaggiano in autobus a destinazione di Zurigo, da dove intendono proseguire il viaggio in aereo a destinazione di uno Stato terzo.

## **213.2 Consultazione preventiva delle autorità centrali nazionali**

Le autorità centrali svizzere da consultarsi da parte delle rappresentanze svizzere q conformemente alle [istruzioni speciali](#) dell'UFM (cfr. [appendice 3](#)) sono il DFAE (213.21) e l'UFM (213.22). I Servizi cantonali di migrazione non sono interessati da questa procedura, ma le domande di visto rientrano nella competenza di detti uffici quando riguardano stranieri che vogliono entrare in Svizzera per un soggiorno sottostante ad autorizzazione (213.23).

Posto che l'autorità centrale non formuli obiezioni al rilascio del visto, la rappresentanza dovrà comunque, se del caso, avviare la procedura di consultazione delle autorità centrali di alcuni Stati membri (213.3 e 213.4).

### **213.21 DFAE**

#### **213.211 Domande soggette a consultazione**

Le competenti autorità del DFAE devono essere consultate:

- a) in conformità alle direttive del DFAE emanate nel quadro dell'articolo 30 OEV;
- b) in conformità alle direttive dell'UFM contemplate dall'[appendice 3](#);
- c) nei casi specifici in cui detto dipartimento lo richiede.

#### **213.212 Procedura**

Le competenti autorità del DFAE devono essere consultate via fax o via mail. Inoltre la domanda è trasmessa tramite il sistema EVA.

Se il caso è bloccato nel sistema EVA, l'utente di EVA Online ne è informato tramite un messaggio del sistema. Eventualmente il caso potrà essere sbloccato dall'helpdesk EVA dietro ordine del DFAE.

### **213.22 UFM**

#### **213.221 Domande soggette a consultazione**

L'UFM deve essere consultato:

- a) in conformità alle direttive dell'UFM contemplate nell'[appendice 3](#).
- b) nei casi particolari in cui detto ufficio lo richiede;
- c) quando lo straniero colpito da una misura di allontanamento sollecita un visto di transito aeroportuale (caso bloccato nel sistema EVA).

### **213.222 Procedura**

La domanda (in due esemplari) è sottoposta all'UFM via corriere diplomatico. Nei casi urgenti, si può contattare l'UFM anche via fax o via mail. La domanda è parimenti trasmessa mediante il sistema EVA.

Se il caso è bloccato nel sistema EVA, l'utente di EVA Online ne è informato tramite un messaggio del sistema. Il visto non può essere rilasciato senza l'accordo dell'UFM.

### **213.23\* Autorità cantonali di migrazione**

#### **213.231\* Domande sottostanti ad autorizzazione cantonale**

Se lo straniero entra in Svizzera per un soggiorno sottostante a permesso (213.232), la domanda è trasmessa all'autorità cantonale di migrazione interessata.

Lo stesso vale qualora il soggiorno supererà verosimilmente i tre mesi a motivo dello scopo stesso del soggiorno (p.es. intenzioni matrimoniali, esami d'ammissione probabilmente seguiti da studi).

#### Esempio

Nel cantone di Berna, nelle città di Berna, Bienne e Thun trattasi di autorità prettamente migratorie che emanano le decisioni alla stregua dell'autorità cantonale bernese. Le domande di visto di competenza delle predette città devono essere presentate selezionando direttamente l'indirizzo nella lista di distribuzione del sistema EVA: Fremdenpolizei der Stadt Bern, Abteilung Bevölkerung der Stadt Biel o Einwohnerdienste der Stadt Thun.

#### **213.232\* Nozione di soggiorno sottostante a permesso**

Sottostanno a permesso:

- a) i soggiorni superiori a tre mesi in un periodo di sei mesi a decorrere dalla prima entrata nello spazio Schengen (art. 9 OASA; art. 20 CAS);
- b) i soggiorni con attività lucrativa in Svizzera (art. 14 OASA):
  - di oltre otto giorni per anno civile, nonché
  - di meno di otto giorni per anno civile nei seguenti settori:
    - edilizia, genio civile e rami accessori dell'edilizia;
    - ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche;
    - servizi di sorveglianza e di sicurezza;
    - commercio ambulante secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a ed b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (RS 943.1);
    - il settore a luci rosse.

#### **213.233\* Procedura**

La domanda è sottoposta via corriere diplomatico all'autorità cantonale di migrazione per il tramite dell'UFM. Sono inviati: due esemplari del modulo di domanda del visto e

un esemplare degli altri documenti. La domanda è parimenti trasmessa mediante il sistema EVA.

#### Osservazione

Se il rilascio del visto è già stato autorizzato dalla competente autorità nel sistema EVA (prima del deposito della domanda presso la rappresentanza), è inutile sottoporre la domanda all'autorità cantonale. È sufficiente depositare un esemplare della domanda nell'incarto relativo al visto.

### **213.3 Consultazione delle autorità centrali degli altri Stati membri**

#### **213.31 Domande soggette a consultazione**

Ciascuno Stato membro può esigere che le autorità centrali degli Stati membri consultino la sua autorità centrale prima di rilasciare un visto ai cittadini di determinati paesi o a determinate categorie di tali cittadini.

La lista dei paesi terzi per cui è prescritta detta consultazione figura nell'[appendice 16 del manuale dei visti I](#). Le informazioni figuranti nel presente appendice possono essere comunicate al pubblico (art. 47 par. 1 lett. g Codice dei visti). Non possono tuttavia essere comunicati:

- i nomi degli Stati Schengen che esigono la consultazione,
- i nomi degli Stati Schengen che, in una fattispecie, hanno formulato un'obiezione nel quadro della procedura di consultazione.

Una volta che la rappresentanza ha deciso di rilasciare un visto, nell'ambito delle sue competenze o previo accordo della propria autorità centrale nazionale (DFAE o UFM), si dovranno comunque consultare le autorità centrali di alcuni Stati secondo la procedura prevista alla cifra 213.32.

#### **213.32 Procedura di consultazione**

Il sistema EVA impedisce il rilascio di visti alle persone che figurano nell'. Il rilascio dei visti è possibile solo a conclusione della procedura di consultazione automatizzata, attivata tramite il sistema VISION (Visa Inquiry Open Border Network), a meno che la rappresentanza non sblocchi manualmente il sistema per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata (VTL; 135.2) previo accordo della competente autorità centrale (UFM o DFAE).

#### Osservazione:

Una volta lanciata la procedura di consultazione in VISION, determinati campi non possono più essere oggetto di mutazioni nel sistema EVA.

### **213.4 Stato agente in rappresentanza dello Stato competente**

Gli Stati Schengen possono concludere tra di loro accordi in virtù dei quali lo Stato rappresentante viene autorizzato a rilasciare visti per conto dello Stato rappresentato..

Siffatti accordi prevedono in genere l'obbligo, per lo Stato rappresentante, di consultare le autorità centrali dello Stato rappresentato prima di rilasciare i visti.

La Svizzera ha concluso siffatti accordi con l'Austria e l'Ungheria (cfr. [istruzioni speciali](#)).

## 22 Domanda di visto

Lo straniero che sollecita il visto per effettuare un soggiorno sottostante a permesso, sollecita nel contempo il necessario permesso presso l'autorità cantonale competente. La rappresentanza interpellata è tenuta a trattare la domanda, anche se non è (ancora) in possesso dell'autorizzazione richiesta o se il richiedente non è registrato nel sistema EVA.

Le disposizioni qui di seguito sono sostituite da: [Manuale dei visti I](#), Parte II, n. 3.

### ~~221 Modalità pratiche di deposito della domanda~~

#### ~~221.1 Luogo e data d'inoltro di una domanda di visto, appuntamento~~

##### ~~221.11 Luogo d'inoltro~~

~~La domanda dev'essere presentata presso l'autorità competente secondo i numeri 21 segg.~~

##### ~~221.12 Data d'inoltro~~

~~La domanda è presentata al massimo tre mesi prima dell'inizio del viaggio previsto e al più tardi 15 giorni prima dell'inizio del viaggio.~~

~~Le rappresentanze possono consentire deroghe in casi debitamente motivati (cfr. 225.11 lett. a).~~

I termini per i visti C previsti dal Manuale dei visti non sono applicabili ai visti D.

##### ~~221.13 Appuntamento~~

~~È possibile obbligare i richiedenti a prendere un appuntamento per presentare la loro domanda. Di regola il colloquio si svolge entro due settimane dalla data in cui è stato sollecitato. Le rappresentanze possono consentire deroghe in casi debitamente motivati.~~

~~Gli appuntamenti possono essere organizzati in collaborazione con prestatori di servizi esterni (Call-center, intermediari commerciali riconosciuti). In tale contesto non è tuttavia concluso nessun contratto senza previo consenso della centrale del DFAE.~~

#### ~~221.2 Presenza personale~~

##### ~~221.21 Principio~~

~~Il richiedente deve, in linea di principio, essere invitato a presentarsi personalmente presso la rappresentanza diplomatica o consolare per esporre oralmente i motivi della sua richiesta, soprattutto quando insorgono fondati dubbi circa lo scopo effettivo del suo viaggio o le reali intenzioni quanto al ritorno al paese di provenienza.~~

##### ~~221.22 Deroghe~~

~~Se potrà derogare a tale principio in considerazione dell'eventuale notorietà del richiedente il visto, se non sussistono dubbi sulla buona fede, in relazione alla sua lontananza dalla rappresentanza nonché nei casi di viaggi di gruppo allorché un'organizzazione ben conosciuta ed affidabile risponda della buona fede degli interessati.~~

~~È parimenti possibile derogare a tale principio qualora la domanda di visto sia di competenza cantonale. La rappresentanza indica esplicitamente tale fatto al momento di inoltrare la domanda. La presente disposizione non si applica tuttavia agli artisti di cabaret, che devono in ogni caso presentarsi personalmente al momento di depositare la domanda di visto.~~

### **221.3 Informazioni fornite a supporto della domanda**

~~Se le informazioni fornite a supporto della domanda sono incomplete, la domanda non viene rifiutata solo per questo motivo, ma il richiedente è invitato a fornire tempestivamente le informazioni o i documenti supplementari necessari.~~

~~Se la domanda è di competenza cantonale, di norma la rappresentanza non esige particolari informazioni. Infatti l'autorità cantonale dispone già di tutte le informazioni utili o può richiederle se necessario.~~

## **222 Rilevazione degli identificatori biometrici**

Le presenti disposizioni sono applicabili fino alla messa in applicazione del sistema VIS.

### **222.1 Fondamenti legali**

In virtù dell'articolo 102 capoverso 1 LStr, le autorità competenti possono rilevare le caratteristiche biometriche di uno straniero al fine di stabilirne l'identità e registrarne i dati nel contesto dell'esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri.

Giusta l'articolo 87 capoverso 1 OASA, le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:

- a) impronte digitali,
- b) fotografie,
- c) profili del DNA secondo l'articolo 33 della legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano.

### **222.2 Rappresentanze che possono rilevare le impronte digitali**

Attualmente, solo le rappresentanze sotto elencate sono dotate del sistema AFIS per prelevare le impronte digitali:

- a) rappresentanze in Asia: Baghdad, Damasco, Dacca, Colombo, Islamabad, Tbilisi, Ankara, Beirut, Mumbai, Nuova Delhi;
- b) rappresentanze in Africa: Abuja, Abidjan, Addis Abeba, Accra, Dakar, Kinshasa, Nairobi, Tunisi, Yaoundé, Rabat, Algeri.

Le impronte digitali vengono rilevate in conformità alle disposizioni che seguono.

### **222.3 Motivi che permettono di effettuare il rilevamento delle impronte**

Se può procedere a un rilevamento delle impronte digitali e a un confronto in AFIS, se la persona straniera:

- a) certifica la sua identità con un documento d'identità o di viaggio falsificato o falso;
- b) è illecitamente in possesso del documento d'identità o di viaggio esibito;
- c) rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità. Tale è il caso ad esempio se la persona produce un documento di viaggio non riconosciuto;
- d) presenta documenti giustificativi falsi, falsificati o ottenuti in modo illecito quali inviti, lettere di conferma, estratti bancari, documenti di stato civile o contratti di lavoro;
- e) dà adito in altro modo a dubbi fondati in merito alla sua identità. È ad esempio il caso se si può presumere che la persona fornisce dati errati (p.es. presunto soggiorno precedente in Svizzera in qualità di richiedente l'asilo), non può dimostrare uno scopo di soggiorno legale, non adempie le condizioni di entrata o presenta un documento di viaggio che, per esperienza, non consente di garantire in maniera sufficiente l'identità effettiva, l'appartenenza allo Stato che lo ha rilasciato e la possibilità di ritornare in tale Stato.

Il rilevamento delle impronte digitali nel singolo caso deve essere proporzionale e non può essere effettuato soltanto in base alla cittadinanza o al luogo di provenienza della persona straniera.

### **222.4 Registrazione delle impronte digitali e della generalità**

Nei casi di cui al numero 222.3 lettere a) – d), le impronte digitali sono registrate in AFIS indipendentemente dal risultato della verifica (art. 8 lett. e cifra 4 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici).

In ogni caso i dati sono cancellati dopo due anni (art. 17 cpv. 2 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici).

## **223 Documenti da presentare all'atto del deposito di una domanda di visto**

### **223.1 Modulo di domanda di visto e fotografie**

#### **223.11\* Moduli ufficiali**

È consentito utilizzare esclusivamente i moduli di domanda di visto figuranti all'[appendice 5](#): modulo uniforme Schengen ([appendice 5.1a](#)) e modulo nazionale ([appendice 5.1b](#)). Questi moduli sono messi gratuitamente a disposizione dei richiedenti. Sono inoltre accessibili sul sito internet dell'UFM.

Per le domande di visto Schengen sono ammessi anche i moduli adottati dalle competenti autorità degli altri Stati Schengen. In caso di utilizzo di detti moduli,

tuttavia, i richiedenti sono tenuti a compilare anche la pagina aggiuntiva allegata al modulo trasmesso dalle rappresentanze svizzere.

### **223.12 Persone tenute a compilare il modulo**

Il richiedente il visto compila e firma il modulo ufficiale. Ciascun accompagnatore iscritto nel documento di viaggio del richiedente compila un modulo di domanda distinto. Nel caso di un minore, il modulo è firmato dalla persona avente l'autorità parentale.

Il richiedente deve inoltre compilare il modulo quando la domanda di visto è stata depositata in Svizzera da un terzo e il visto gli viene rilasciato sulla base di un'autorizzazione di entrata (modulo nazionale, visto di tipo D).

### **223.13 Come si compila il modulo**

Il modulo va completato:

- in lingua tedesca, francese, italiana, spagnola o inglese;
- in maniera esatta e completa;
- con la macchina da scrivere o a mano (in tal caso in stampatello, con una penna a sfera a inchiostro blu o nero).

Le rubriche del modulo dotate di asterisco (\*) non devono essere compilate dai seguenti membri della famiglia di un cittadino dell'UE dello SEE o della Svizzera:

- il coniuge e i loro discendenti<sup>12</sup> minori di 21 anni o a carico;
- i parenti in linea ascendente suoi o del coniuge, a carico;
- nel caso di studenti, il coniuge e i figli comuni a carico.

### **223.14 Numero di moduli da completare**

Il modulo va completato:

- a) in genere in un solo esemplare, poi conservato nell'incarto relativo al visto;
- b) in tre esemplari se la domanda va sottoposta alle competenti autorità svizzere; sono ammesse anche fotocopie di buona qualità. Un esemplare viene conservato nella pratica del visto e due esemplari sono inviati in Svizzera; di questi, un esemplare originale è destinato alle autorità cantonali.

### **223.15 Lingua**

Il modulo di domanda di visto è disponibile nelle seguenti lingue:

- a) le lingue ufficiali svizzere;
- b) l'inglese;

---

<sup>12</sup> Non deve necessariamente trattarsi del figlio della coppia; basta che sia discendente di uno dei coniugi.

- c) la/e lingua/e ufficiale/i del paese di accoglienza; questa/e versione/i è/sono prodotta/e nell'ambito della cooperazione consolare locale.

### **223.16 Fotografie**

Occorre allegare alla domanda un'unica foto d'identità del richiedente, a prescindere dall'età. La foto è fissata con la cucitrice nell'apposito spazio previsto dal modulo di domanda del visto.

Se la domanda è compilata in più esemplari, uno dei moduli inviati alle autorità in Svizzera deve parimenti essere munito di una foto.

Le prescrizioni riguardanti l'acquisizione della fotografia sono indicate nell'[appendice 8](#).

### **223.2 Documento di viaggio** (vedasi anche: [Manuale dei visti I](#), Parte II, n. 4.1)

Il richiedente deve presentare un documento di viaggio riconosciuto, valido e autentico.

#### **223.21 Documento di viaggio riconosciuto per l'attraversamento delle frontiere esterne**

Un elenco completo dei documenti di viaggio riconosciuti dalla Svizzera è riportato nell'[appendice 1](#).

Un elenco completo dei documenti di viaggio riconosciuti dagli Stati membri è riportato nell'[appendice 2](#).

#### **223.22 Validità del documento**

Il documento di viaggio deve soddisfare i criteri seguenti:

- in linea di principio ha una durata di validità di almeno tre mesi oltre la data in cui il richiedente prevede di lasciare il territorio degli Stati membri; in casi speciali è possibile derogare a tale obbligo previo accordo dell'autorità centrale competente in materia di rilascio dei visti (UFM o DFAE);
- è stato rilasciato da meno di dieci anni;
- contiene almeno due pagine in bianco.

#### Osservazione

Le presenti istruzioni sono applicabili unicamente ai richiedenti il visto (122.1); la regola dei tre mesi non è pertanto applicabile agli stranieri che non soggiacciono all'obbligo del visto.

#### **223.23 Autenticità del documento**

La rappresentanza deve assicurarsi dell'autenticità del documento. A tal fine:

- si procura i facsimili dei documenti rilasciati dallo Stato di accoglienza;
- consulta la banca dati ARKILA nel sito Internet di fedpol;

- utilizza, per l'esame dei documenti, le apparecchiature tecniche messe a sua disposizione.

Le disposizioni qui di seguito, salvo 223.4, sono sostituite da: [Manuale dei visti I](#), Parte II, n. 6.

### **223.3 Documenti giustificativi relativi allo scopo e alla durata del soggiorno**

Il richiedente può essere tenuto a esibire segnatamente i seguenti documenti giustificativi:

#### **223.31 Per viaggi di carattere professionale:**

- ~~a) l'invito di un'azienda o di un'autorità a partecipare a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o professionale;~~
- ~~b) altri documenti attestanti l'esistenza di rapporti commerciali o professionali;~~
- ~~c) i biglietti di entrata a fiere o congressi;~~
- ~~d) i documenti attestanti le attività dell'azienda;~~
- ~~e) i documenti attestanti le funzioni lavorative del richiedente (qualifica, posizione in seno all'azienda).~~

#### **223.32 Per viaggi effettuati nell'ambito di studi o altri percorsi formativi:**

- ~~a) certificato d'iscrizione a un istituto d'istruzione concernente la partecipazione a corsi teorici o pratici di formazione o formazione continua;~~
- ~~b) carte per studenti o certificati relativi ai corsi seguiti.~~

#### **223.33 Per viaggi di carattere turistico o privato:**

- ~~a) giustificativi riguardanti l'alloggio:
 
  - ~~invito dell'ospite in caso di alloggio presso un privato;~~
  - ~~giustificativo dello stabilimento che fornisce alloggio (albergo, pensione, campeggio...);~~~~
- ~~b) giustificativi riguardanti l'itinerario:
 
  - ~~conferma della prenotazione di un viaggio organizzato o qualsiasi altro documento appropriato che indichi il programma di viaggio previsto.~~~~

#### **223.34 Per viaggi intrapresi nel contesto di manifestazioni di carattere politico, scientifico, culturale, sportivo o religioso, o per qualsiasi altra ragione**

- ~~a) inviti, biglietti di entrata, iscrizioni o programmi che indichino, per quanto possibile, il nome dell'organizzazione di accoglienza e la durata del soggiorno;~~

~~b) qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo della visita.~~

### **223.35 Per il transito aeroportuale**

~~a) Biglietto aereo a destinazione di uno Stato terzo;~~

~~b) Eventuali visti rilasciati dallo Stato di destinazione.~~

### **223.4 Documenti che permettono di appurare l'intenzione del richiedente di ritornare nel paese di origine**

Non vi è nessuna base legale che preveda esplicitamente il controllo dei ritorni. Le rappresentanze svizzere possono tuttavia ricorrere a questo strumento se, nel quadro della collaborazione consolare locale, esso è considerato utile e appropriato. Va rilevato che le dichiarazioni d'intento del richiedente non hanno nessuna forza vincolante sul piano giuridico (GAAC 57.24). Pertanto non è possibile rifiutare il visto adducendo quale motivo che lo straniero non ha notificato il proprio ritorno in occasione di un viaggio precedente.

~~a) biglietto di ritorno o biglietto circolare;~~

~~b) documento attestante che il richiedente dispone di mezzi finanziari;~~

~~c) attestato di lavoro: estratti conto;~~

~~d) qualsiasi prova di possesso di immobili;~~

~~e) qualsiasi prova dell'integrazione nel paese di residenza: situazione familiare e professionale.~~

~~La rappresentanza deve assicurarsi, sulla scorta dei documenti sopra elencati, che il richiedente abbia la possibilità e la volontà di tornare nel proprio paese d'origine al termine del soggiorno previsto. Essa procede a tale esame in base ad indizi fondati su:~~

- ~~● la situazione personale, familiare e professionale del richiedente;~~
- ~~● il contegno del richiedente (antecedenti inerenti al diritto in materia di stranieri);~~
- ~~● la situazione sociale, politica e economica del paese d'origine;~~
- ~~● i documenti forniti dal richiedente.~~

~~Concretamente, la partenza dalla Svizzera non può essere considerata garantita in presenza degli indizi seguenti:~~

- ~~● la situazione economica, sociale o politica del paese d'origine è fragile;~~
- ~~● il richiedente non ha vincoli professionali particolari nel paese d'origine;~~
- ~~● il richiedente non ha obblighi familiari nel paese d'origine (celibe, divorziato, vedovo e/o senza oneri familiari) né legami di parentela con l'ospite in Svizzera;~~
- ~~● sussistono antecedenti inerenti al diritto in materia di stranieri (rifiuto del visto, di entrata o di soggiorno, mancato rispetto di un termine di partenza, difficoltà a lasciare la Svizzera, domande di proroga ingiustificate);~~
- ~~● i documenti presentati sono falsi, falsificati o dubbi;~~

- ~~i documenti necessari al proseguo del viaggio (documenti di viaggio, visti, titoli di trasporto, prenotazioni, ecc.) sono inesistenti.~~

~~Tale enumerazione non è esauriente. L'autorità esamina la situazione caso per caso.~~

~~Il controllo dei ritorni non è conforme all'acquis di Schengen e le dichiarazioni d'intenzione da parte del richiedente o dell'ospite non hanno forza obbligatoria alcuna sotto il profilo giuridico (GAAC 57.24).~~

### **223.5 Documenti relativi ai mezzi di sussistenza**

~~La presente disposizione non si applica:~~

- ~~ai seguenti membri della famiglia di un cittadino dell'UE dello SEE o della Svizzera suivants :~~

- ~~il coniuge e i loro figli minori di 21 anni o a carico<sup>13</sup>;~~
- ~~i parenti in linea ascendente suoi o del coniuge, a carico<sup>14</sup>;~~
- ~~nel caso di studenti, il coniuge e i figli comuni a carico<sup>15</sup>;~~

~~Il richiedente deve dimostrare la propria qualità di familiare. In linea di principio sono accettati quali mezzi probatori i documenti emessi da uno Stato dell'UE o dello SEE o della Svizzera . Altri documenti possono parimenti essere accettati, tuttavia solo se la rappresentanza non nutre nessun dubbio circa la loro autenticità.~~

- ~~al partner registrato di un cittadino dell'UE dello SEE o della Svizzera.~~

#### **223.51 Mezzi personali**

- ~~Denaro liquido;~~
- ~~assegni turistici;~~
- ~~carte di credito.~~

~~Di regola, lo straniero che assume personalmente le spese del proprio soggiorno in Svizzera deve dimostrare di disporre di un importo pari a circa 100 franchi al giorno. Lo studente che può dimostrarsi tale in base a una carta per studenti dovrà disporre di circa 30 franchi al giorno.~~

#### **223.52 Lettera d'invito**

##### **223.521 Forma**

~~La lettera d'invito non sottostà a particolari prescrizioni concernenti la forma.~~

<sup>13</sup> È considerata a carico la persona che beneficia regolarmente e in maniera sostanziale di un sostegno finanziario quotidiano. Un semplice sostegno finanziario durante il soggiorno in Svizzera (vitto, alloggio) non basta.

<sup>14</sup> Vedasi nota precedente

<sup>15</sup> Vedasi nota precedente

## 223.522 Contenuto

La lettera d'invito deve contenere perlomeno gli elementi seguenti:

- la dichiarazione dell'ospite secondo cui attende il richiedente;
- le coordinate dell'ospite e del richiedente (l'invitato);
- la data di stesura della lettera;
- la firma dell'ospite.

La lettera d'invito può parimenti contenere ulteriori elementi, in particolare:

- l'indicazione secondo cui l'ospite alloggia (con o senza vitto) il richiedente;
- qualsiasi altra indicazione atta a precisare le circostanze e i motivi del soggiorno in Svizzera.

## 223.53\* Dichiarazione di garanzia

### 223.531\* Nozione e forma

#### a) Nozione

La dichiarazione di garanzia è volta anzitutto a dissipare qualsiasi incertezza per quel che concerne il finanziamento del soggiorno. Essa consente inoltre alle autorità svizzere coinvolte nella procedura di esprimere un avviso o segnalare fatti non noti alla rappresentanza.

Il preavviso – positivo o negativo – dell'autorità cantonale o comunale concernente una dichiarazione di garanzia non comporta una decisione incidentale impugnabile. Un preavviso negativo non provoca un pregiudizio irreparabile in quanto può parimenti essere esaminato nel contesto della procedura di ricorso contro il rifiuto formale dell'UFM di rilasciare un visto.

Il preavviso dell'autorità cantonale o comunale costituisce un mezzo supplementare per l'esame della domanda di visto. Esso non è vincolante. Di conseguenza:

- se tale preavviso è positivo, la rappresentanza può comunque rifiutare il visto. Lo farà tuttavia solo a titolo eccezionale in quanto la procedura di dichiarazione di garanzia è avviata di principio solo se sono adempite le altre condizioni di entrata;
- se tale preavviso è negativo, la rappresentanza può comunque rilasciare il visto, tuttavia solo previo accordo dell'UFM.

#### b) Forma

La dichiarazione di garanzia si presenta sotto forma del modulo contenuto nell'[appendice 5.2](#).

## **223.532\* Esigenza della dichiarazione di garanzia**

### **a) In generale**

Spetta alla rappresentanza all'estero determinare di caso in caso se occorre una dichiarazione di garanzia. Tale decisione necessita un esame preliminare della domanda individuale di visto depositata dal richiedente. Se emerge immediatamente che lo straniero non adempie le altre condizioni di entrata, la domanda di visto va rifiutata. In tal caso è per principio inutile avviare una procedura di dichiarazione di garanzia.

Se la domanda deve essere trasmessa all'UFM per ragioni di competenza, la rappresentanza avvia una procedura di dichiarazione di garanzia solo dopo che l'UFM ha approvato la domanda. In generale, la dichiarazione di garanzia è presa in considerazione solo per i soggiorni di visita o d'affari. I turisti possono parimenti ricorrere a tale procedura se trovano un garante in Svizzera.

### **b) Situazioni in cui non è richiesta una dichiarazione di garanzia**

Si rinuncia alla dichiarazione di garanzia allorché fattori verosimili come circostanze individuali particolari o un colloquio personale rivelano che la copertura delle spese di sussistenza in Svizzera è sufficientemente garantita, incluse le spese legate ad eventuali infortuni o malattie. Tale è segnatamente il caso se lo straniero presenta uno dei documenti seguenti:

- invito proveniente da persone note per la loro integrità e affidabilità, da organizzazioni o da imprese;
- raccomandazioni di personalità.

### **c) Persone che non sono tenute, in generale, a presentare una dichiarazione di garanzia**

In generale, si rinuncia a esigere dalle seguenti persone che presentino una dichiarazione di garanzia:

- titolari di un passaporto ufficiale (diplomatico, di servizio o speciale);
- titolari di una carta d'identità della NATO;
- titolari di un passaporto diplomatico dell'Ordine di Malta;
- titolari di una carta d'identità olimpica rilasciata dal Comitato internazionale olimpico;
- persone al beneficio di un invito da parte di:
  - membri del corpo diplomatico o consolare,
  - membri delle Missioni permanenti o speciali in Svizzera;
  - funzionari di organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha stipulato un accordo di sede;

l'invito è accompagnato da una copia della carta di legittimazione del DFAE dell'ospite in Svizzera e da un attestato del suo datore di lavoro che conferma che questi fa effettivamente parte del suo personale;

- persone in missione ufficiale in Svizzera, compresi i delegati che partecipano a una conferenza indetta da uno Stato o da un'organizzazione con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede, e che presentano un giustificativo secondo cui sono effettivamente attese.

### **223.533\* Persone che possono farsi garanti**

Possono prestare garanzia:

- i cittadini maggiorenni svizzeri o del Principato del Liechtenstein e residenti in uno di questi due Stati;
- gli stranieri maggiorenni titolari di un permesso di dimora (permesso B) o di domicilio (permesso C) svizzero in corso di validità;
- le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio.

Non è necessario che vi sia un legame di parentela tra lo straniero che richiede il visto e il garante.

### **223.534\* Portata della dichiarazione di garanzia**

Sottoscrivendo una dichiarazione di garanzia, il garante s'impegna ad assumere le spese scoperte a carico della collettività o di fornitori privati di prestazioni mediche durante il soggiorno dello straniero, ovvero le spese di sussistenza, di malattia e d'infortunio, nonché le spese di ritorno.

L'importo della garanzia è fissato in maniera uniforme a 30 000 franchi per persone che viaggiano sole nonché per gruppi e famiglie di dieci persone al massimo.

La dichiarazione di garanzia è irrevocabile. L'impegno comincia a decorrere dalla data del rilascio del visto e prende fine con la partenza dello straniero ma al massimo 12 mesi dopo l'entrata. Le spese scoperte insorte durante tale periodo possono essere fatte valere durante cinque anni a partire dal loro insorgere.

### **223.535\* Procedura**

In generale, la rappresentanza rilascia il visto non appena ha ottenuto il preavviso positivo dell'autorità competente in materia di stranieri. Se in un caso individuale il visto non è rilasciato entro sei mesi a decorrere dal controllo effettuato da detta autorità, la rappresentanza decide se occorre avviare una nuova procedura di garanzia.

#### **a) Procedura avviata dalla rappresentanza all'estero (procedura ordinaria)**

La procedura ordinaria si svolge nel modo seguente.

- La rappresentanza all'estero:
  - consegna al richiedente il modulo di garanzia gratuito, disponibile in italiano, tedesco e francese;
  - appone una breve osservazione in merito sulla domanda individuale di visto (procedura di garanzia, data);
  - iscrive a mano sul modulo, in alto a destra, il numero EVA della persona e vi appone il timbro ufficiale;

- indica, segnando la casella che fa al caso, se il garante deve o no concludere un'assicurazione di viaggio a nome del richiedente il visto (223.642, punto 3);
  - iscrive a mano, nell'apposita rubrica, il cognome e il nome del garante;
  - seleziona le indicazioni necessarie nel sistema EVA;
  - trasferisce elettronicamente la domanda di visto all'autorità competente in materia di migrazione (cfr. Manuale dell'utente EVA).
- Il richiedente completa le rubriche che lo concernono e trasmette il modulo al garante; un fax è sufficiente nella misura in cui il richiedente non firma il modulo.
  - Il garante completa le rubriche che lo concernono, firma il modulo e lo trasmette indi personalmente, per motivi di controllo, all'autorità cantonale o comunale competente in materia di migrazione; quest'ultima decide di caso in caso se è sufficiente un invio postale. Il coniuge o il partner registrato deve parimenti firmare il modulo (art. 494 CO).
  - La predetta autorità:
    - menziona sul modulo il risultato del suo controllo; se del caso, il controllo verte parimenti sull'assicurazione di viaggio conclusa dal garante a favore del richiedente (cfr. 223.642 punto 3);
    - registra la dichiarazione di garanzia;
    - conserva l'originale del modulo per quattro anni;
    - indica il proprio preavviso positivo o negativo nel sistema; se è richiesta un'assicurazione di viaggio del garante, può essere formulato un preavviso positivo solo qualora il garante abbia effettivamente concluso un'assicurazione di viaggio adeguata (223.61); se è emanato un preavviso negativo in quanto l'assicurazione non è adeguata, la rappresentanza ne è informata al momento della trasmissione della domanda; ovviamente il richiedente il visto ha ancora la possibilità di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio sul posto;
    - trasferisce nuovamente la domanda di visto alla rappresentanza per via elettronica;
    - consegna al garante la copia destinatagli.

**b) Procedura avviata dall'autorità competente in materia di migrazione (domanda depositata in Svizzera)**

In casi urgenti (p.es. malattia, decesso), l'autorità cantonale di migrazione può, su domanda del garante, accettare di avviare una procedura di dichiarazione di garanzia prima ancora che il richiedente abbia depositato la domanda presso la rappresentanza. La procedura si svolge nel modo seguente.

- L'autorità di migrazione:
  - consegna al garante il modulo di garanzia gratuito, sul quale iscrive la menzione "Domanda depositata all'interno del paese";
  - attira l'attenzione del garante al fatto che il richiedente deve, in linea di principio, beneficiare di un'assicurazione di viaggio adeguata (cfr. 223.61) e che una siffatta assicurazione può parimenti essere conclusa dal garante a nome del richiedente il visto.
- Il garante completa le rubriche che lo concernono e firma il modulo di garanzia. Il coniuge o il partner registrato deve parimenti firmare il modulo (art. 494 CO).

- L'autorità:
  - menziona sul modulo il risultato del suo controllo;
  - registra la dichiarazione di garanzia;
  - conserva l'originale del modulo per quattro anni;
  - registra una domanda di visto nel sistema;
  - indica il suo preavviso relativo all'attitudine del garante a ossequiare i propri obblighi;
  - se del caso, indica nel sistema EVA nonché nell'apposita rubrica del modulo, che il garante ha concluso un'assicurazione di viaggio a nome del richiedente il visto (223.61);
  - seleziona la decisione "DG interna" (cfr. Manuale dell'utente EVA);
  - trasferisce elettronicamente la domanda alla rappresentanza;
  - consegna una copia al garante.

Anziché emanare una dichiarazione di garanzia, l'autorità competente in materia di migrazione può comunicare alla rappresentanza, in maniera informale, per scritto (mail, fax, lettera), che non è a conoscenza di motivi che ostacolano il rilascio del visto. La rappresentanza può tuttavia esigere una dichiarazione di garanzia formale.

### **c) Procedura aperta dalla rappresentanza, senza controllo da parte dell'autorità cantonale di migrazione**

Se il garante è una persona degna di fiducia, un'impresa o un'organizzazione che gode di buona reputazione, la rappresentanza può rinunciare a far controllare la dichiarazione di garanzia dall'autorità cantonale di migrazione.

La procedura si svolge nel modo seguente:

- La rappresentanza all'estero consegna al richiedente il modulo di garanzia gratuito. Questo fatto va segnalato sulla domanda individuale di visto (procedura di garanzia, data). Se è allacciata al sistema EVA Online, la rappresentanza completa inoltre le indicazioni necessarie in detto sistema (cfr. Manuale dell'utente EVA).
- Il richiedente completa le rubriche che lo concernono e trasmette il modulo di garanzia al garante.
- Il garante completa le rubriche che lo concernono, firma il modulo di garanzia e lo trasmette alla rappresentanza. Il coniuge o il partner registrato deve parimenti firmare il modulo (art. 494 CO).
- La rappresentanza completa la rubrica 3 del modulo e vi appone il suo timbro ufficiale. Essa trasmette poi l'originale del modulo all'UFM, il quale lo registra e lo conserva.

**223.6\* Assicurazione di viaggio** (vedasi anche [Manuale dei visti I](#), Parte II, n. 6.3 e 7.8; [Manuale dei visti II](#), partie II, chiffre 2.3)

### **223.61\* Assicurazione adeguata**

L'assicurazione dev'essere adeguata, ovvero adempiere le condizioni seguenti:

**223.611\* Spese coperte**

L'assicurazione deve coprire le eventuali spese di rimpatrio per ragioni mediche, cure mediche d'urgenza e/o cure ospedaliere urgenti.

**223.612\* Importo della copertura**

La copertura minima di tali spese è di 30 000 euro.

**223.613\* Validità dell'assicurazione****a) Validità territoriale**

L'assicurazione dev'essere valida sull'insieme del territorio degli Stati Schengen. Se è rilasciato un visto VTL o un visto di transito, la copertura può limitarsi allo/agli Stato/i membro/i interessato/i.

**b) Validità temporale**

Nel caso di un **visto di breve durata**, l'assicurazione deve coprire le spese occasionate durante l'intero periodo di validità del visto.

Esempio:

Uno straniero richiede un visto per soggiornare nello spazio Schengen dal 1° al 15 gennaio. La rappresentanza:

- rilascia il visto seguente:
  - durata del soggiorno: 15 giorni;
  - periodo di validità del visto: dal 1° al 30 gennaio (15 giorni di soggiorno + 15 giorni di termine di rispetto);
- esige un'assicurazione che copra i rischi per 15 giorni durante il periodo compreso tra il dal 1° al 30 gennaio.

Possono verificarsi i due casi seguenti:

- a) Come previsto, lo straniero entra nello spazio Schengen il 1° gennaio. Dal 16 gennaio non è più autorizzato a soggiornare nello spazio Schengen. L'assicurazione copre unicamente le spese occasionate dal 1° al 15 gennaio.

10.01	20.01	30.01
Visto valido dal 1° al 30 gennaio (15 g. di soggiorno + 15 g. di termine di rispetto)		
Soggiorno autorizzato: 15 giorni		

- b) A causa di un imprevisto lo straniero entra nello spazio Schengen soltanto il 10 gennaio. Dal 26 gennaio non è più autorizzato a soggiornare nello spazio Schengen. L'assicurazione copre unicamente le spese occasionate dal 10 al 25 gennaio.

10.01	20.01	30.01
Visto valido dal 1° al 30 gennaio (15 g. di soggiorno + 15 g. di termine di rispetto)		
Soggiorno autorizzato: 15 giorni		

Nel caso di un **visto di lunga durata o per più entrate** (questo tipo di visto è rilasciato esclusivamente a persone di fiducia), in un primo tempo basta che l'assicurazione copra la durata del primo soggiorno previsto. Il titolare di un siffatto visto deve tuttavia essere reso edotto del fatto che dovrà parimenti disporre di un'assicurazione di viaggio adeguata in caso di ulteriori viaggi sul territorio degli Stati Schengen (cfr. riquadro sotto la rubrica 37 del modulo di domanda di visto).

### 223.614\* Recupero delle prestazioni dovute

Le assicurazioni devono essere concluse presso una compagnia le cui prestazioni dovute sono recuperabili in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. Le compagnie che adempiono tale condizione sono quelle figuranti nelle liste seguenti :

- Lista delle compagnie che hanno la propria sede o una succursale in Svizzera. Tale lista è disponibile sul sito dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) all'indirizzo ([www.finma.ch](http://www.finma.ch)). Per qualsiasi domanda relativa a una compagnia di assicurazione di viaggio figurante su tale lista occorre rivolgersi alla FINMA.

- Liste delle compagnie che hanno la propria sede o una succursale in un altro Stato Schengen. Tale lista è stesa dalle autorità centrali di tali Stati e comunicata poi alle rappresentanze di tali Stati nel quadro della cooperazione consolare locale.
- Lista delle compagnie che non hanno né la propria sede, né una succursale in uno Stato Schengen. Tale lista è stesa nel quadro della cooperazione consolare locale, tenendo conto delle esperienze maturate dalle rappresentanze sul posto e dalle autorità centrali degli Stati Schengen nel contesto del recupero delle prestazioni.

### **223.62\* Luogo in cui dev'essere conclusa l'assicurazione**

In linea di principio, l'assicurazione dev'essere conclusa nello Stato di residenza del richiedente. Se ciò non è possibile, può essere conclusa in qualsiasi altro paese. L'assicurazione può parimenti essere conclusa a nome del richiedente da parte del garante (223.642, punto 3).

### **223.63\* Momento in cui dev'essere addotta la prova dell'assicurazione**

In linea di principio, il richiedente il visto deve addurre la prova dell'assicurazione al momento di presentare la domanda.

Le rappresentanze degli Stati membri possono tuttavia, nel quadro della cooperazione consolare locale, convenire che tale prova sia addotta solo al momento del rilascio del visto.

### **223.64\* Obbligo dell'assicurazione**

#### **223.641\* Principio**

In linea di principio l'assicurazione è obbligatoria per tutti coloro che richiedono un visto per soggiorno di breve durata (tipo C).

#### Osservazione

In caso di rilascio di un permesso di tipo D non è richiesta un'assicurazione di viaggio; le autorità cantonali sono libere di formulare pertinenti esigenze al momento dell'esame delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno.

#### **223.642\* Deroghe**

L'assicurazione non è richiesta dalle persone seguenti:

- il richiedente il visto di tipo C per un soggiorno sottostante a permesso (ad es. lo straniero che entra in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa di meno di tre mesi) ;
- il richiedente a favore del quale l'ospite o il garante in Svizzera ha concluso un'assicurazione adeguata;

- i titolari di un passaporto diplomatico che viaggiano a titolo privato o in veste ufficiale;
- i titolari di un passaporto di servizio o speciale che viaggiano in veste ufficiale;
- le personalità politiche che viaggiano in veste ufficiale o a titolo privato, non titolari di un passaporto diplomatico, purché possa essere dimostrata l'esistenza di un livello adeguato di copertura, tenuto conto della situazione del richiedente. Se del caso, l'apprezzamento è effettuato nel quadro della cooperazione consolare locale;
- i membri della famiglia di un cittadino dell'UE dello SEE o della Svizzera seguenti:
  - il coniuge e i loro figli minori di 21 anni o a carico<sup>16</sup>;
  - i parenti in linea ascendente suoi o del coniuge, a carico<sup>17</sup>;
  - nel caso di studenti, il coniuge e i figli comuni a carico<sup>18</sup>;
 Il richiedente deve dimostrare la propria qualità di familiare. In linea di principio sono accettati quali mezzi probatori i documenti emessi da uno Stato dell'UE o dell'AELS. Altri documenti possono parimenti essere accettati, tuttavia solo se la rappresentanza non nutre nessun dubbio circa la loro autenticità.
- il partner registrato di un cittadino dell'UE dello SEE o della Svizzera.

La necessità di ulteriori deroghe è valutata nel quadro della cooperazione consolare locale. Tali deroghe sono menzionate nelle istruzioni interne della rappresentanza e comunicate all'UFM. In tale contesto, l'UFM e la DR non sono opposti all'esenzione dall'obbligo dell'assicurazione di viaggio per gli impiegati locali delle rappresentanze svizzere, giacché tale è la prassi delle rappresentanze degli altri Stati Schengen sul posto nei confronti dei loro impiegati locali. Le rappresentanze raccomandano tuttavia vivamente ai propri impiegati locali di concludere un'assicurazione di viaggio in quanto non sono coperti all'estero dal DFAE.

### **223.7 Documenti richiesti nel quadro delle istruzioni speciali**

La rappresentanza esige dal richiedente che alleggi alla sua domanda i documenti menzionati nelle [istruzioni speciali](#).

## **224 Emolumento percepito per il trattamento di una domanda di visto**

### **224.1 Ammontare dell'emolumento**

#### **224.11 Principio**

Fatta salva la disposizione 224.12 e 224.4, l'emolumento da percepire per il trattamento di una domanda di visto è indicato nella tabella sottostante. L'importo viene riscosso nella moneta del paese terzo nel quale la domanda viene presentata

<sup>16</sup> È considerata a carico la persona che beneficia regolarmente e in maniera sostanziale di un sostegno finanziario quotidiano. Un semplice sostegno finanziario durante il soggiorno in Svizzera (vitto, alloggio) non basta.

<sup>17</sup> Vedasi nota precedente

<sup>18</sup> Vedasi nota precedente

o in quella stabilita dal DFAE, e non è rimborsabile se la domanda è dichiarata ammissibile (cfr.225.11).

Non è più possibile prelevare un supplemento d'emolumento ai sensi dell'articolo 5 OEmol-LStr (vedi Manuale dei Visti I, parte II, n. 4.4.1).

Tipo di visto	Emolumento da percepire (in euro)
Visto Schengen di transito aeroportuale (tipo A)	60
Visto Schengen uniforme per soggiorno breve (tipo C)	60
Visto Schengen con validità territoriale limitata (tipo A, C)	60
Visto nazionale per soggiorno di lunga durata (tipo D)	60

## 224.12 Casi particolari

### 224.121 Accordi di facilitazione in materia di visti

L'UE ha stipulato accordi di facilitazione in materia di visti con i seguenti paesi: Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia e Ucraina. Detti accordi prevedono, in particolare, un emolumento di 35 euro per il trattamento della domanda di visto. Accordi conclusi dalla Svizzera, cfr. [allegato 7.2](#) e [istruzioni speciali](#) corrispondenti.

### 224.122 Bambini

I bambini di età tra i 6 e i 12 anni devono versare un emolumento pari a 35 euro (art. 16 par. 2 Codice dei visti).

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni rinviamo al numero 224.41 lettera a.

### 224.123 Proroga del visto

Se il visto è prorogato per motivi di forza maggiore o per motivi umanitari, la proroga è gratuita (cfr. 135.51 lett. a).

Se il visto è prorogato per motivi personali gravi è prelevato un emolumento di 30 EUR (cfr. 135.51 lett. b).

## 224.2 Riscossione dell'emolumento

In linea di principio, l'emolumento viene riscosso nel momento in cui la rappresentanza è in possesso del dossier completo (modulo di domanda di visto e altri documenti giustificativi richiesti).

Ai richiedenti viene rilasciata una ricevuta, sulla quale è specificato che l'emolumento non è rimborsabile.

## 224.3 Tasso di cambio

L'importo dell'emolumento dev'essere regolarmente adeguato in funzione delle variazioni del tasso di cambio di riferimento dell'euro e delle valute locali. A tal fine, la rappresentanza si riferisce in linea di principio alle istruzioni del servizio finanziario della DR.

In tale contesto sono applicabili i principi seguenti:

- per quanto possibile, l'emolumento dev'essere prelevato nella medesima valuta richiesta dalle altre rappresentanze Schengen sul posto;
- l'importo dell'emolumento deve assolutamente essere discusso con le rappresentanze degli altri Stati Schengen sul posto e non devono esserci differenze.

## **224.4 Esenzione dall'emolumento**

### **224.41 Art. 13 cpv. 1 OEmol-LStr**

Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 OEmol-LStr, i visti sono rilasciati gratuitamente agli stranieri seguenti:

- a) i minori di 6 anni<sup>19</sup>; (bambini di età tra i 6 e i 12 anni, cfr. 224.122);
- b) gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università e corsi post-universitari e i docenti accompagnatori che vengono in Svizzera per un soggiorno di formazione o a scopo educativo della durata massima di tre mesi. Chi non ha lo statuto di studente (ad es. un ingegnere che viene in Svizzera per perfezionare le sue conoscenze dell'italiano) continua a soggiacere all'emolumento. Sono considerati attività di ricerca in senso lato, a prescindere dal settore di specializzazione, anche eventi a carattere scientifico quali colloqui o giornate di studio. Pertanto gli scienziati e gli insegnanti di scuole accademiche che entrano in Svizzera per partecipare a una siffatta manifestazione sono considerati ricercatori in senso lato.
- c) i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nell'ambito della Comunità Europea, giusta la raccomandazione n° 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005; la gratuità vale unicamente per i soggiorni di al massimo tre mesi; vale anche per i ricercatori che si recano unicamente in Svizzera;
- d) i seguenti membri della famiglia di un cittadino dell'UE dello SEE o della Svizzera:
  - il coniuge e i loro figli minori di 21 anni o a carico<sup>20</sup>;
  - i parenti in linea ascendente suoi o del coniuge, a carico<sup>21</sup>;
  - nel caso di studenti, il coniuge e i figli comuni a carico<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Cfr. anche art. 16 par. 4 lett. a Codice dei visti.

<sup>20</sup> È considerata a carico la persona che beneficia regolarmente e in maniera sostanziale di un sostegno finanziario quotidiano. Un semplice sostegno finanziario durante il soggiorno in Svizzera (vitto, alloggio) non basta.

<sup>21</sup> Vedasi nota precedente

<sup>22</sup> Vedasi nota precedente

Il richiedente deve dimostrare di essere membro della famiglia. A titolo di prova sono accettati in linea di principio unicamente i documenti emessi da uno Stato dell'UE o dell'AELS. Altri documenti possono parimenti essere accettati, tuttavia solo se la rappresentanza non nutre nessun dubbio circa la loro autenticità;

- e) i partner registrati, cfr. 224.42 lett. g;
- f) persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, comprese le persone che beneficiano di privilegi, immunità a agevolamenti secondo l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (cfr. Istruzione del DFAE in materia di rilascio dei visti a personalità politiche, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale e a persone che beneficiano di privilegi e immunità, destinate alle rappresentanze svizzere all'estero). Tra queste persone figurano in particolare i funzionari di organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha stipulato un accordo di sede. In particolare, sono considerate persone in "missione ufficiale":
- i funzionari internazionali in viaggio di servizio in Svizzera, nonché qualsiasi impiegato inviato in missione nel nostro paese dalla sua organizzazione (traduttori, interpreti, impiegati in occasione di una conferenza);
  - i funzionari internazionali il cui luogo di servizio è trasferito presso un'organizzazione con la quale la Svizzera ha stipulato un accordo di sede. Le persone che desiderano venire in Svizzera unicamente per cercare un impiego presso un'organizzazione internazionale e che ancora non possiedono un contratto di lavoro dovranno invece versare gli emolumenti previsti;
  - i delegati governativi, a prescindere dal loro tipo di passaporto, che partecipano a una conferenza organizzata dalla Svizzera o da un'organizzazione con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede.
- g) titolari di passaporti ufficiali, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido (cfr. Istruzione del DFAE in materia di rilascio dei visti a personalità politiche, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale e a persone che beneficiano di privilegi e immunità, destinate alle rappresentanze svizzere all'estero), ad eccezione degli stranieri seguenti: titolari di un passaporto speciale o di servizio che effettuano trasporti di merci in qualità di autisti o di accompagnatori; titolari di un passaporto speciale o di servizio rilasciato per uno scopo che non si giustifica agli occhi delle autorità svizzere o ai sensi del diritto internazionale (p.es. passaporti rilasciati dal Ministero degli interni di qualunque Stato a favore di uomini d'affari, artisti, compagnia di teatro o gruppo di sportivi);
- h) borsisti delle Scuole tecniche superiori, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;
- i) borsisti delle Nazioni Unite, delle Organizzazioni speciali e di altri organi dell'ONU, che vengono in Svizzera per ricevere istruzioni o presentare il loro rapporto finale;

- j) borsisti della Cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o Rockefeller, Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che effettuano studi o soggiorni di formazione in Svizzera;
- k) familiari di persone menzionate alle lettere f) - j) (cfr. Istruzione del DFAE in materia di rilascio dei visti a personalità politiche, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale e a persone che beneficiano di privilegi e immunità, destinate alle rappresentanze svizzere all'estero);
- l) visitatori di fiere e mostre svizzere con un bacino d'utenza internazionale e una particolare rilevanza economica per la Svizzera;
- m) i membri del Comitato olimpico;
- n) rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.

#### **224.42 Art. 12 cpv. 2 OE mol-LStr**

Conformemente alle decisioni emanate dall'UFM in base all'articolo 12 capoverso 2 OE mol-LStr, i visti sono rilasciati gratuitamente agli stranieri seguenti:

- a) partecipanti ai campi della gioventù della Commissione nazionale svizzera per l'UNESCO;
- b) impiegati locali delle rappresentanze di Svizzera all'estero, nonché i rispettivi coniugi e figli a carico; la rappresentanza decide entro il proprio margine di apprezzamento se accordare la gratuità agli altri impiegati sul posto, per esempio a impiegati di società di sicurezza, nonché ai rispettivi coniugi e figli a carico.
- c) persone con doppia cittadinanza che chiedono un visto per motivi degni d'interesse (122.2);
- d) minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori e che viaggiano con essi;
- e) richiedenti l'asilo con autorizzazione di entrata dell'UFM giusta l'articolo 20 capoverso 2 o l'articolo 51 capoverso 4 LAsi;
- f) personale di servizio privato che deve raggiungere il datore di lavoro, a condizione che quest'ultimo sia titolare di una tessera di legittimazione del DFAE;
- g) partner registrato di un cittadino dell'UE o dell'AELS.

#### **224.43 Visti rilasciati gratuitamente su domanda**

Conformemente all'articolo 12 capoverso 2 OE mol-LStr, l'UFM può, su domanda, accordare la gratuità dei visti, se:

- a) interessi nazionali o motivi di reciprocità lo giustificano;

b) occorre tenere conto di interessi umanitari.

## **225 Ammissibilità della domanda di visto** (vedasi anche: [Manuale dei visti I](#), Parte II, n. 4.5, 4.6 e 4.7)

La presente disposizione concerne unicamente le domande di visti Schengen, non le domande di visti nazionali.

### **225.1 Condizioni di ammissibilità**

#### **225.11 Principio**

Se sono adempite le condizioni seguenti, la domanda di visto è ammissibile e la rappresentanza la registra nel sistema EVA (226).

- a) La domanda è depositata al massimo tre mesi prima dell'inizio del viaggio previsto e al più tardi 15 giorni prima dell'inizio del viaggio.  
Se la domanda è depositata meno di 15 giorni prima della partenza prevista, la rappresentanza può dichiararla ammissibile, tuttavia non è tenuta a emanare una decisione prima della data di partenza prevista;
- b) La domanda comprende il modulo di domanda del visto (223.11 - 223.15), il documento di viaggio (223.2) e due fotografie (223.16);
- c) Sono stati prelevati gli emolumenti di visto.

Se le condizioni summenzionate non sono adempite, la domanda è inammissibile e la rappresentanza:

- restituisce il modulo di domanda e l'intera documentazione al richiedente,
- distrugge i dati biometrici eventualmente rilevati,
- rimborsa l'emolumento di visto, e
- non esamina la domanda.

#### **225.12 Deroghe**

Una domanda non ricevibile (225.11) può eccezionalmente essere considerata ricevibile se motivi umanitari, ragioni d'interesse nazionale o obblighi internazionali lo giustificano.

### **225.2 Timbro che attesta l'ammissibilità di una domanda**

Se una domanda è ammissibile, la rappresentanza appone un timbro sulla prima pagina in bianco del documento di viaggio del richiedente. Il timbro è conforme al modello qui di seguito:


Visa C CH 05.04.2010 Ambassade de Suisse Moscou
---

La forma esatta del timbro è definita nel quadro della cooperazione consolare locale. Le rappresentanze possono utilizzare in via provvisoria il timbro impiegato sinora per indicare l'avvenuto deposito di una domanda di visto (cfr. vecchio n. 225).

## 226 Inserimento della domanda in EVA / Vignette predisposte a mano

### 226.1 Rubriche

Se la domanda è registrata in EVA, al momento dell'impressione il sistema inserisce automaticamente i dati nelle rubriche R1 – R9 della vignetta.

Quando il sistema EVA, per ragioni tecniche, non è temporaneamente in grado di produrre le vignette di visto, queste potranno essere predisposte a mano. Il numero della vignetta, la data di rilascio e il nome della rappresentanza saranno notificati immediatamente all'UFM tramite lo strumento supporto visti (<https://www.visa-support.admin.ch>). I dati saranno iscritti nelle rubriche R1 – R15 della vignetta giusta le disposizioni contrassegnate qui di seguito mediante il simbolo I . Si utilizzerà una penna a sfera con inchiostro blu o nero e si scriverà in lettere maiuscole; nelle rubriche 9 e 10 invece si scriverà in lettere maiuscole e minuscole. I visti predisposti a mano non sono registrati nel sistema EVA e le domande che sono già state registrate nel sistema possono essere archiviate selezionando "Ritiro".

Nell'appendice 21 del [Manuale dei visti I](#) alle presenti istruzioni figurano indicazioni complementari sul modo di completare la vignetta di visto.

### R 1 GÜLTIG FÜR / VALABLE POUR / VALID FOR

In questo campo si indica la validità territoriale del visto.

Nel sistema EVA compare automaticamente la menzione "Stati Schengen", che potrà essere modificata se necessario.

Per un visto di tipo A e C, è possibile riportare le seguenti menzioni:


- **"ETATS SCHENGEN"**, se il visto è valido per l'insieme dello spazio Schengen.
- Uno o più Stati Schengen. In tal caso, nel campo in questione si riporterà<sup>23</sup>:
  - il nome dello Stato al quale è limitata la validità del visto.  
Esempio: **"SUISSE"**, se il visto è valido unicamente per la Svizzera.
  - il codice di ognuno degli Stati per cui il visto è valido.  
Esempio: **"FR DE AT"** nel caso in cui la validità territoriale del visto sia limitata a Francia, Germania e Austria.
  - la menzione "Stati Schengen" seguita, tra parentesi, dal segno "-" e dai codici degli Stati per i quali il visto non è valido.  
Esempio: **"ETATS SCHENGEN (- FR DE AT)"**; in questo caso il visto è valido per tutti gli Stati Schengen tranne la Francia, la Germania e l'Austria.

Nel sistema EVA, alla rubrica "VTL" occorre selezionare nella lista drop down "VTL Art. 25 I" o "VTL Art. 25 III". Si tratta delle disposizioni del vecchio diritto. Al

<sup>23</sup> Gli Stati sono selezionati nel sistema EVA (cfr. modifiche del Manuale EVA, EVA-Release Ottobre 2010, pag. 7).

numero 135.22 (esempio) è fatto esplicitamente riferimento agli articoli che vanno selezionati (Art. 25 par. I o III del Codice dei visti).

Per un visto di tipo D è apposta la menzione "**SUISSE**"

 La validità territoriale è stabilita sulla base delle disposizioni sopra citate.

Gli Stati vengono indicati con i codici della tabella qui di seguito.

<b>Codice / vignetta visto</b>	<b>Paese</b>
<b>BE</b>	Belgio
<b>NL</b>	Paesi Bassi
<b>LU</b>	Lussemburgo
<b>CZE</b>	Repubblica ceca
<b>DK</b>	Danimarca
<b>DE</b>	Germania
<b>EE</b>	Estonia
<b>FL</b>	Principato di Liechtenstein
<b>GR</b>	Grecia
<b>ES</b>	Spagna
<b>FR</b>	Francia
<b>IT</b>	Italia
<b>LV</b>	Lettonia
<b>LT</b>	Lituania
<b>HU</b>	Ungheria
<b>MT</b>	Malta
<b>AT</b>	Austria
<b>PL</b>	Polonia
<b>PT</b>	Portogallo
<b>SI</b>	Slovenia
<b>SK</b>	Slovacchia
<b>FI</b>	Finlandia
<b>SE</b>	Svezia
<b>IS</b>	Islanda
<b>NO</b>	Norvegia
<b>CH</b>	Svizzera

## **R 2 VON... BIS / DU... al / FROM... UNTIL**

In questo campo si indica la durata di validità del visto.

Quale "data dal" si indica il primo giorno a partire dal quale è autorizzata/o l'entrata/il transito nel/attraverso il territorio per il quale il visto è valido.

Nel sistema EVA compare automaticamente la data di registrazione della domanda di visto.

Se l'entrata deve avvenire in una data successiva, ad esempio nel giorno fissato da un'autorizzazione di entrata, si indicherà tale data.

Quale data "al" si indica l'ultimo giorno di validità del visto; lo straniero dovrà lasciare il territorio per cui il visto era stato rilasciato entro le ore 24.00 del giorno indicato.



Indicare le date nel visto secondo il seguente schema: GG-MM-AA (G = giorno; M = Mese; A = Anno). Se la cifra da indicare è inferiore a 10, la si farà precedere da uno 0. L'anno verrà indicato con le ultime due cifre.

Esempio: 03-11-08 = 3 novembre 2008

### **R 3 ANZAHL DER EINREISEN / NUMERO D'ENTREES / NUMBRES OF ENTRIES**

In questo campo si indica il numero di entrate/transiti autorizzate/i, compresi i transiti aeroportuali.

Nel sistema EVA, si selezionerà una delle seguenti possibilità:

- 1
- 2
- M (per più entrate/transiti)



Indicare il numero di entrate/transiti come segue:

- 01
- 02
- MULT

Salvo indicazione contraria della competente autorità centrale, i visti D sono rilasciati per più entrate.

### **R 4 DAUER DES AUFENTHALTES... TAGE / DUREE DU SEJOUR... / DURATION OF STAY...**

In questo campo si indica il numero di giorni per cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per il quale il visto è valido.

Nel caso di un visto di lunga durata, in questo campo si indica:

- in linea 90 giorni, dato che il titolare del visto è una persona di fiducia; il titolare sarà pertanto autorizzato a soggiornare nello spazio Schengen per una durata di 90 giorni su un arco di sei mesi;
- eccezionalmente un numero inferiore di giorni, su istanza del richiedente, in particolare per motivi legati all'importo del premio dell'assicurazione di viaggio.

Nel sistema EVA, la durata del soggiorno è inserita in cifre nel campo "nombre de jours max." (Numero di giorni mass). I numeri inferiori a 10 saranno preceduti da uno 0.



Inserire il numero di giorni in cifre. I numeri inferiori a 10 saranno preceduti da uno 0.

Quando lo straniero transita da un aeroporto dello spazio Schengen (transito di tipo A), il sistema EVA indicherà automaticamente il numero fittizio "999", che sulla vignetta si traduce mediante tre X.



Inserire le lettere "XXX".

Se lo straniero entra in Svizzera in vista di un soggiorno sottostante a permesso di oltre tre mesi, è inserito nel sistema EVA il numero fittizio "999", che sulla vignetta si traduce mediante tre X.



Inserire le lettere "XXX".

### **R 5 AUSGESTELLT IN... AM / DELIVRE A... LE / ISSUED IN... ON**

Luogo e data di emissione vengono inseriti automaticamente dal sistema EVA.



Inserire il luogo di emissione.



Inserire la data di emissione giusta le indicazioni concernenti la rubrica R2 (GG-MM-AA).

### **R 6 NUMMER DES REISEPASSES / NUMERO DU PASSAPORTO / NUMBER OF PASSPORT**

In questo campo si indica il numero del documento di viaggio sul quale viene apposto il visto.

Se una persona iscritta in un passaporto di famiglia viaggia senza essere accompagnata dal titolare del documento, è inoltre selezionato in EVA il documento di viaggio che fa al caso (esempio: "nel passaporto del coniuge"; "nel passaporto del padre"; "nel passaporto della madre").

Se il documento di viaggio del richiedente non è riconosciuto, per l'apposizione del visto si utilizzerà il foglio uniforme (cfr. [appendice 5.4](#)). Nel campo relativo al numero del foglio separato si indicherà il numero del modulo e l'abbreviazione CHE.



Inserire il numero del passaporto in conformità alle disposizioni sopra riportate.

### **R 7 ART DES VISUMS / TYPE DE VISA / TYPE OF VISA**

Onde consentire agli organi di controllo di identificare rapidamente il tipo di visto, questo viene contrassegnato con le lettere A, C e D.

A: Visto di transito aeroportuale

C: Visto di transito o per soggiorni di breve durata

D: Visto nazionale per soggiorni di lunga durata



Inserire la lettera corrispondente al tipo di visto rilasciato.

### **R 8 NAME, VORNAME / NOM, PRENOM / SURNAME, NAME**

Tutti i cognomi e i nomi del richiedente il visto saranno inseriti nel sistema EVA.

Quando una persona iscritta in un passaporto di famiglia viaggia senza essere accompagnata dal titolare del passaporto (233.4), in questo campo si indicheranno il cognome e il nome di detta persona anziché quelli del titolare del passaporto.

Qui si inseriranno (nell'ordine indicato) la prima parola della rubrica riservata al cognome/ai cognomi e in secondo luogo la prima parola della rubrica riservata al nome/ai nomi figuranti nel passaporto o nel documento di viaggio del titolare del visto. È opportuno verificare la concordanza tra il nome/i nomi e il cognome/i cognomi figuranti nel passaporto o nel documento di viaggio, i corrispondenti dati nella domanda di visto e quelli che devono essere inseriti in questo campo e nella zona leggibile meccanicamente.



Inserire il nome/i nomi e il cognome/i cognomi in conformità alle disposizioni sopra riportate.

## **R 9 ANMERKUNGEN / REMARQUES / REMARKS**

In questa rubrica figurano le informazioni iscritte nel campo dati EVA "Altre indicazioni".

Nella prima riga, il sistema EVA iscrive automaticamente lo scopo del viaggio. In questo campo non è possibile inserire alcun'altra indicazione.

Gli scopi del viaggio qui di seguito possono essere selezionati nella lista drop down proposta dal sistema EVA; sulla vignetta è stampata solo la versione francese:

### Visto di tipo C

- Medizinische Gründe / Raisons médicales / Ragioni mediche
- Business / Business / Business
- Kulturelle Veranstaltung / Manifestation culturelle / Manifestazione culturale
- Besuch Familie / Freunde / Visite familiale / amicale / Visita a famigliari / amici
- Offizieller Besuch / Visite officielle / Visita ufficiale
- Sport / Sport / Sport
- Transit / Transit / Transito
- Tourismus / Tourisme / Turismo
- Schule / Studium / Ecole / études / Scuola / studi
- Andere Gründe / Autres motifs / Altri motivi

### Visto di tipo A

- Flughafentransit / Transit aéroport / Transito aeroporto

### Visto di tipo D

- Familiäre Gründe / Raisons familiales / Motivi familiari
- Berufliche Gründe / Motif professionnel / Motivi professionali
- Theoretische Ausbildung / Formation théorique / Formazione teorica

- Andere Gründe / Autres motifs / Altri motivi



Indicare lo scopo del viaggio nella prima riga di questa rubrica, in lingua francese.

Le righe 2 e 3 della rubrica in questione" potranno essere compilate in testo libero, ma comunque sempre in lingua francese.

È possibile inserire unicamente le indicazioni supplementari seguenti:


- indicazioni più precise sulla scopo del soggiorno: Esempio: attività lucrativa di al massimo otto giorni per anno civile (cfr. 213.139): per motivi di spazio si scivera “ *act. lucr. max. 8j. par année civile*“.
- la menzione "*act. lucr. max. 120j*" se la durata del soggiorno supera i tre mesi, per un massimo di quattro mesi (cfr. 135.41).
- la menzione "*act. lucr. max. 120j en 12 mois*" se lo straniero dispone di un'autorizzazione d'entrata in vista di esercitare un'attività lucrativa o di fornire una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera della durata di quattro mesi su un arco di 12 mesi (cfr. 135.42).
- la menzione "*assurance non requise*" quando il richiedente il visto è esentato dall'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio;
- su ogni visto individuale di turismo ADS (R8, lett. m), il numero dei partecipanti iscritti sulla lista di cui è munito il gruppo e, separato da una barra (/), l'intervallo dei numeri dei visti del gruppo. Esempio: 6 / 18629 – 18634. Sul visto della prima persona del gruppo, queste indicazioni saranno inoltre precedute dal simbolo \*. Attenzione: l'intervallo può comprendere più numeri di quanti siano i partecipanti, perché altri utenti del sistema EVA possono avere rilasciato dei visti nello stesso momento;
- la menzione "*valable uniquement avec décision de suspension ODM*" quando il visto è stato rilasciato in seguito a una decisione di sospensione dell'UFM.
- la menzione "*courtoisie*" qualora tale prassi sia stabilita nel quadro della cooperazione consolare locale e previo consenso dell'UFM. Se stabilita, tale prassi è menzionata nelle istruzioni interne della rappresentanza.



Inserire le indicazioni supplementari sopra riportate.

## R 10 PHOTO

- ✎ Questa rubrica deve essere presa in considerazione solo quando il visto è rilasciato a mano.
- ✎ Nel campo previsto per la fotografia si inserirà la nota seguente: "Valable sans photo" (v. immagine sotto riportata).



### 226.2 Visto apposto su un foglio uniforme per l'apposizione di un visto

Nei casi previsti dalle presenti istruzioni, la vignetta EVA (rilasciata mediante il sistema EVA oppure manualmente ✎) è apposta sul foglio uniforme per l'apposizione di un visto (cfr. [appendice 5.4](#)). Detto modulo è stampato su carta di sicurezza numerata.

### 226.3 Correzione, modifica, proroga e revoca di un visto

#### 226.31 Correzione e modifica di un visto

Una volta che il visto è stato stampato, non possono più essere apportate correzioni. Se del caso, vale quanto segue:

- a) Se una vignetta non è ancora stata incollata nel documento di viaggio, sarà annullata seguendo la procedura sotto descritta:
- la vignetta di visto viene tagliata in diagonale;
  - è inserito nel sistema EVA il codice d'annullamento 991;
  - una nuova domanda è registrata in EVA ed è rilasciato un nuovo visto.

b) Se una vignetta è già stata incollata nel documento di viaggio, sarà annullata seguendo la procedura sotto descritta:

- La vignetta è annullata tracciandovi una croce con inchiostro indelebile;
- è inserito nel sistema EVA il codice d'annullamento 018;
- una nuova domanda è registrata in EVA ed è rilasciato un nuovo visto.

c) Se per errore è stata scandita la foto di un'altra persona può essere emesso un nuovo visto con la foto giusta senza svolgere nuovamente la consultazione Schengen.

### **226.32 Proroga di un visto**

La domanda di proroga di un visto equivale a una nuova domanda di visto. Il vecchio visto non va annullato.

### **226.33 Revoca per decisione dell'autorità**

Se l'autorità competente decide di revocare un visto, si applica la procedura seguente:

- Sulla vignetta è apposta la menzione "ANNULE" con un apposito timbro oppure con una penna a sfera a inchiostro nero;
- L'elemento ottico variabile della vignetta di visto, l'elemento di sicurezza "immagine latente" nonché il termine "visto" (parte superiore del visto) sono resi inutilizzabili barrandoli tramite un oggetto contundente.


Se il visto è stato emesso mediante il sistema EVA, sono inoltre applicabili le disposizioni seguenti:

Il codice di annullamento che fa al caso è introdotto nel sistema EVA. Se sussistono più motivi di annullamento, va indicato in EVA il motivo principale.

## 227 Misure di sicurezza

La vignetta di visto, una volta stampata – e lasciato asciugare l'inchiostro per almeno un minuto – sarà accuratamente incollata nel documento di viaggio sulla prima pagina in bianco (quella su cui si trova il timbro indicante che la domanda è ammissibile) seguendo gli esempi riportati qui sopra, o sul foglio uniforme. Per evitare che in avvenire possa essere scollata, occorre premerla fortemente sul supporto.

In linea di principio, il visto non reca né il timbro della rappresentanza, né la firma del funzionario, anche se il visto è rilasciato a mano. Il timbro e la firma possono tuttavia essere apposti sul visto se tale è la decisione cui si giunge nel quadro della cooperazione consolare locale. In nessun caso il timbro e la firma vengono apposti nella zona leggibile a macchina.



Esempio 1:  
Posizionamento del visto sulla pagina destra nei documenti con il **numero** stampato o perforato **in cima alla pagina**, secondo le prescrizioni dell'OACI.

Esempio 2:  
Posizionamento del visto sulla pagina sinistra nei documenti con il numero stampato o perforato in fondo alla pagina, secondo le prescrizioni dell'OACI

## 23 Esame della domanda di visto

Le disposizioni qui di seguito sono sostituite da: [Manuale dei visti I](#), Parte II, n. 7.

### ~~231 Esame delle condizioni di entrata o di transito~~

~~L'esame della domanda di visto ha lo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni di entrata nello spazio Schengen o di transito attraverso detto spazio.~~

#### ~~231.1 Esame delle condizioni di entrata o di transito terrestre~~

~~Giusta l'articolo 5 del Codice frontiere Schengen, la rappresentanza verifica:~~

- ~~a) che il documento di viaggio presentato dal richiedente sia autentico, riconosciuto e valido (223.2);~~
- ~~b) che l'interessato non comprometta l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri; tale verifica si effettua mediante consultazione tramite EVA, SIS, SIMIC e RIPOL (234, 235);~~
- ~~c) quale sia lo scopo del soggiorno previsto; la verifica si effettua mediante un controllo dei documenti giustificativi (223.3);~~
- ~~d) eventualmente, i visti uniformi rilasciati precedentemente e figuranti sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato, al fine di assicurarsi che non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;~~
- ~~e) che il richiedente abbia intenzione di lasciare lo spazio Schengen al termine del soggiorno previsto (223.4);~~
- ~~f) che il richiedente disponga di mezzi di sostentamento sufficienti, in rapporto alla durata e allo scopo del soggiorno previsto, per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale gli sia garantita l'ammissione (223.5);~~
- ~~h) che il richiedente disponga, al caso, di un'assicurazione di viaggio adeguata (223.6).~~

#### ~~231.2 Esame delle condizioni di transito aeroportuale~~

~~La rappresentanza verifica:~~

- ~~a) che il documento di viaggio presentato dal richiedente sia autentico, riconosciuto e valido (223.2);~~
- ~~b) che l'interessato non comprometta l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri; tale verifica si effettua mediante consultazione tramite EVA, SIS, SIMIC e RIPOL (234, 235);~~

~~c) che il richiedente sia titolare di un biglietto aereo e dei visti necessari all'entrata nel paese di destinazione.~~

## **232 Procedure applicabili al termine dell'esame**

Al termine dell'esame, la rappresentanza può:

- rilasciare il visto (251) o
- rifiutare il visto (252).

Possono inoltre risultare applicabili procedure particolari (233 e 234).

## **233 Procedura applicabile tenuto conto del documento di viaggio presentato**

### **233.1 Documento di viaggio non riconosciuto da tutti gli Stati membri**

#### **233.11 Documento di viaggio non riconosciuto dalla Svizzera**

Se lo straniero presenta un documento di viaggio non riconosciuto dalla Svizzera, in linea di principio la sua domanda è irricevibile (225.11 lett. b *a contrario*). Può eccezionalmente essere considerata ricevibile se motivi umanitari, ragioni d'interesse nazionale o obblighi internazionali lo giustificano (225.12).

#### **233.12 Documento di viaggio riconosciuto dalla Svizzera ma non da uno o più altri Stati membri**

La rappresentanza non può rilasciare un visto valido per l'entrata sul territorio di uno Stato membro o il transito attraverso detto Stato se questo non riconosce il documento. Se la Svizzera riconosce il documento di viaggio, la rappresentanza può rilasciare un visto con validità territoriale limitata al territorio della Svizzera e al territorio degli Stati che riconoscono tale documento (caso previsto alla cifra 135.22, lett. b).

#### **233.13 Straniero sprovvisto di qualsiasi documento di viaggio**

Se lo straniero non possiede nessun documento di viaggio, la rappresentanza può, previa autorizzazione della competente autorità centrale, emanare un salvacondotto o un lasciapassare conformemente agli allegati 5.6, 5.7 e 5.8 (cfr. in questo contesto le istruzioni speciali del 13.08.2009). Va rilevato che in linea di principio questi documenti potranno essere utilizzati solo per un volo diretto a destinazione della Svizzera.

#### **233.2 Durata di validità insufficiente del documento di viaggio**

Se il documento di viaggio non supera di almeno tre mesi la data prevista per l'uscita dallo spazio Schengen, la rappresentanza, in linea di principio, rifiuta il visto. Tuttavia, nel caso previsto alla cifra 135.22, lett. c, può essere rilasciato un visto con validità territoriale limitata (VTL).

### **233.3 Documento di viaggio falsificato**

#### **233.31 Elenco delle diverse situazioni**

Le situazioni considerate sono in particolare le seguenti:

- a) contraffazione: il documento è interamente imitato sulla base di un documento autentico o riprodotto. Sinonimi: falsificazione totale, falsificazione integrale;
- b) falsificazione del contenuto: una parte del documento è stata tolta o sono stati modificati degli elementi (es.: sostituzione della fotografia, raschiature, iscrizione nella pagina dei dati personali);
- c) documento rubato in bianco: documento autentico il cui esemplare in bianco è stato rubato e poi compilato dal falsario con i dati del futuro utilizzatore;
- d) documento autentico appartenente a una terza persona;
- e) documento autentico ottenuto abusivamente, ovvero rilasciato dagli organi ufficiali in base a false indicazioni o documenti falsificati.

#### **233.32 Rifiuto del visto**

Lo straniero che presenta un documento di viaggio in una delle situazioni descritte in 233.31 è punibile giusta l'articolo 252 CP. Il visto è rifiutato in ogni caso.

#### **233.33 Ritiro del documento di viaggio**

In linea di principio il documento non è restituito al richiedente (n. 7.4 del [manuale sui visti](#)), bensì consegnato all'autorità emittente conformemente a 233.34. In determinati casi (cfr. 233.341 lett. c e 233.342 lett. a e b), su istruzione dell'UFM il documento di viaggio è restituito al richiedente. In caso di contraffazione (233.31 lett. a), su istruzione dell'UFM il documento di viaggio può essere versato nell'incarto oppure inoltrato alla centrale.

#### **233.34 Consegna del documento di viaggio allo Stato emittente**

##### **233.341 Documento di viaggio emesso da uno Stato non figurante nell'[appendice 12](#)**

- a) Se la rappresentanza svizzera si trova nello Stato che ha emesso il documento di viaggio, quest'ultimo è consegnato alle autorità locali.
- b) Se la rappresentanza svizzera si trova in uno Stato che non sia lo Stato emittente e che non figuri nell'[appendice 12](#), il documento è consegnato all'autorità emittente (rappresentanza in loco). Contemporaneamente è inoltrata alle autorità locali copia della falsificazione ai fini dell'informazione.

- c) Se la rappresentanza svizzera si trova in uno Stato che non sia lo Stato emittente e che figuri nell'[appendice 12](#), il documento è consegnato all'autorità emittente (rappresentanza in loco). Contemporaneamente occorre consultare l'UFM tramite lo strumento supporto visti (<https://www.visa-support.admin.ch>) per verificare se è consentito inoltrare alle autorità locali copia della falsificazione.

**233.342 Documento di viaggio emesso da uno Stato figurante nell'[appendice 12](#)**

a) Se la rappresentanza svizzera si trova nello Stato che ha emesso il documento di viaggio oppure in un altro Stato figurante nell'[appendice 12](#), occorre consultare l'UFM tramite lo strumento supporto visti (<https://www.visa-support.admin.ch>). Dapprima la rappresentanza s'informa presso le altre rappresentanze Schengen in loco in merito ad eventuali casi analoghi di falsificazione nonché in merito alla procedura adottata in siffatti casi. Trasmette poi all'UFM le informazioni raccolte (233.343).

b) Se la rappresentanza svizzera si trova in uno Stato che non sia lo Stato emittente e che non figuri nell'[appendice 12](#), occorre parimenti consultare l'UFM tramite lo strumento supporto visti [233.343 (<https://www.visa-support.admin.ch>)]. Dapprima la rappresentanza s'informa presso le altre rappresentanze Schengen in loco in merito ad eventuali casi analoghi di falsificazione nonché in merito alla procedura adottata in siffatti casi. Trasmette poi all'UFM le informazioni raccolte. Trasmette altresì alle autorità locali copia del documento ai fini dell'informazione.

### 233.343 Consultazione dell'UFM

#### a) Iter della consultazione

- La rappresentanza all'estero trasmette per mail all'UFM [BFM-Sektion-Visa](#) tutte le informazioni di rilievo concernenti la falsificazione. La helpdesk dell'UFM inoltra la mail alla Sezione Basi visti.
- L'UFM (Sezione Basi visti) inoltra le informazioni alla Direzione consolore [EDA-KD KSEA](#)
- La DR consulta a sua volta la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP; [EDA-DV Sektion Völkerrecht](#)), la divisione politica competente per il paese nonché la Divisione politica IV.
- La DDIP e le divisioni politiche interessate esaminano il caso specifico sotto il profilo della situazione dei diritti dell'uomo nello Stato in questione. Concretamente occorre esaminare se sia ragionevole consegnare il documento di viaggio falsificato alle autorità locali o all'autorità di rilascio oppure se occorra astenersi dal farlo in considerazione della pena sproporzionatamente severa in cui rischierebbe di incorrere il/la richiedente.
- La DDIP e le divisioni politiche interessate notificano il loro parere alla DR, la quale inoltra all'UFM la posizione consolidata del DFAE.
- In seguito l'UFM trasmette alla rappresentanza all'estero un'istruzione consolidata.

#### b) Principi alla base dell'istruzione alla rappresentanza all'estero

- Se il DFAE è giunto alla conclusione che in caso di consegna del documento all'autorità di rilascio (ovvero di copia del documento alle autorità locali) il/la richiedente non rischierebbe di incorrere in una pena sproporzionatamente severa, è applicabile il principio secondo cui il documento (ovvero copia del documento) va consegnato alla predetta autorità.
- Se in base a indizi concreti il DFAE è giunto alla conclusione che in caso di consegna del documento all'autorità di rilascio (ovvero di copia del documento alle autorità locali) il/la richiedente rischierebbe di incorrere in una pena sproporzionatamente severa, la rappresentanza riceve un'istruzione alternativa.

In linea di principio tale istruzione alternativa alla rappresentanza all'estero consiste nell'invito a restituire il documento al(la) richiedente con stampigliata la menzione «Demande déposée». La rappresentanza deve invece astenersi dall'apporre ulteriori osservazioni o timbri nel documento. In caso di falsificazione completa, la rappresentanza all'estero può ricevere l'istruzione di archiviare il documento nell'incarto relativo al visto. Se tecnicamente parlando la falsificazione potrebbe avere un interesse per le autorità alla frontiera, il

documento falsificato può essere inviato alla centrale ai fini dell'analisi. A seconda dei risultati, sarà poi restituito o no al(la) richiedente.

### **233.35 Divieto d'entrata**

Nei casi in cui non occorre consultare l'UFM conformemente a 233.34, l'UFM è tuttavia informato della falsificazione, in modo che possa vagliare la disposizione di un divieto d'entrata.

### **233.36 Notifica di particolarità con un interesse tecnico**

Se la falsificazione presenta un interesse tecnico o se si constata il ripetersi di un determinato tipo di falsificazione, la rappresentanza trasmette altresì all'UFM un breve rapporto tecnico destinato alle autorità incaricate del controllo di frontiera.

### **233.4 Passaporto di famiglia presentato in assenza del titolare**

Il passaporto di famiglia può essere utilizzato, in linea di principio, esclusivamente in presenza del titolare; tuttavia, se quest'ultimo ha dato il proprio consenso, può essere utilizzato anche in sua assenza da una persona iscritta nel passaporto stesso. Una nota su questo argomento compare nel sistema EVA (cfr. 226.1, R8).

### **233.5 Documento di viaggio recante anomalie**

#### **233.51 Principio**

Di principio non è rilasciato un visto allo straniero munito di un documento di viaggio recante anomalie (documento molto sciupato, deteriorato o contenente errori commessi dall'autorità di emissione). Non è tenuto conto di anomalie minori.

#### **233.52 Deroghe**

Se la rappresentanza reputa che l'entrata dovrebbe comunque essere autorizzata, essa sottopone la domanda di visto all'autorità competente (UFM o DFAE), indicando i motivi per i quali ritiene sia giustificato rilasciare il visto.

### **233.6 Documento di viaggio munito del timbro indicante l'ammissibilità o l'avvenuto deposito di una domanda di visto**

Quando lo straniero esibisce un documento di viaggio nel quale figura il timbro indicante che la domanda è stata dichiarata ammissibile da una rappresentanza di un altro Stato Schengen (225.2) o che è stata depositata una domanda di visto presso un'altra rappresentanza di uno Stato Schengen (225), si provvederà a consultare detta rappresentanza per appurare se il timbro è stato apposto da meno di dodici mesi.

Quando il documento di viaggio contiene una menzione analoga al sopra citato timbro, apposta da meno di dodici mesi dalla rappresentanza di un Stato non membro Schengen (segnatamente la Gran Bretagna, l'Irlanda, gli Stati Uniti, il Canada), si consulerà se possibile detta rappresentanza.

### **233.7 Documento di viaggio privo di fotografia o munito di una fotografia di qualità insufficiente**

Allo straniero che presenta un documento di viaggio privo di fotografia o munito di una fotografia la cui qualità non è tale da consentire di identificare con certezza la persona (ad es. fotografia deteriorata, viso coperto) non è rilasciato nessun visto senza previo accordo dell'autorità competente (UFM, DFAE).

### **234 Procedura applicabile in caso di registrazione nel RIPOL**

#### **234.1 Registrazione conseguente a una misura di allontanamento e respingimento (art. 64 LStr)**

##### **234.11 Concetti**

Giusta gli articoli 64 e seguenti LStr, sono considerati misure di allontanamento e respingimento il divieto di entrata, l'espulsione e l'allontanamento.

##### **234.111 Divieto di entrata**

Il divieto di entrata è volto ad impedire a uno straniero di entrare nel nostro paese. Esso è disposto dall'UFM o da fedpol.

##### **a) Divieto di entrata disposto dall'UFM**

In virtù dell'articolo 67 capoverso 1 LStr, L'UFM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:

- ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;
- ha causato spese d'aiuto sociale;
- è stato allontanato (234.113) o espulso (234.112);
- ha dovuto essere oggetto di carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78 LStr).

##### **b) Divieto di entrata disposto da fedpol**

In virtù dell'articolo 67 capoverso 2 LStr, fedpol può disporre un divieto di entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna od esterna della Svizzera.

##### **c) Notifica del divieto di entrata**

Il divieto di entrata esplica i suoi effetti solo se notificato alla persona che ne è colpita.

Se lo straniero si trova in Svizzera, il divieto di entrata gli è notificato direttamente dall'autorità cantonale di migrazione, dalla polizia o dall'organo di controllo alla frontiera.

Se lo straniero si trova all'estero, il divieto di entrata gli è notificato per il tramite della rappresentanza di Svizzera (ambasciata, consolato) competente per il luogo di domicilio dell'interessato.

### **234.112 Espulsione**

#### **a) Espulsione disposta da fedpol**

In virtù dell'articolo 68 LStr, fedpol può disporre l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

L'espulsione è accompagnata da un divieto d'entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo

#### **b) Espulsione disposta dal Consiglio federale**

Il Consiglio federale può pronunciare l'espulsione nei confronti degli stranieri che compromettono la sicurezza del paese (art. 121 cpv. 2 Cost).

### **234.113 Allontanamento**

#### **a) Allontanamento senza formalità**

In virtù dell'articolo 64 LStr, le autorità competenti allontanano senza formalità dalla Svizzera lo straniero che non è in possesso del permesso necessario o che durante un soggiorno in Svizzera che non necessita di un permesso, non adempie più le condizioni di entrata.

#### **b) Allontanamento all'aeroporto**

Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di frontiera all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera. L'allontanamento avviene senza formalità (art. 65 cpv. 1 LStr).

L'UFM emana entro 48 ore una decisione formale impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione (art. 65 cpv. 2 LStr).

#### **c) Allontanamento ordinario**

Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero cui il permesso è negato o revocato o non è prorogato. Con l'allontanamento ordinario è impartito un termine di partenza adeguato (art. 66 LStr).

### **234.114 Sospensione e revoca delle misure di allontanamento e di respingimento**

Lo straniero colpito da una misura di allontanamento o respingimento può chiederne la sospensione o la revoca.

Le domande di sospensione o revoca vanno inoltrate presso l'autorità che ha disposto il provvedimento. Esse devono essere debitamente motivate e comprendere i giustificativi necessari. Nella prassi, le domande di sospensione o revoca sono ammesse solo in via eccezionale e se motivi imperativi lo esigono. Possono essere considerati motivi che giustificano la sospensione, ad esempio: la convocazione a un'udienza in tribunale, il decesso di un familiare residente in Svizzera, la visita a un parente prossimo in occasione di feste importanti quali Natale o Pasqua, importanti riunioni familiari ad esempio in occasione di un matrimonio, battesimo o altro.

Al momento dell'entrata in Svizzera occorre presentare all'organo di controllo alla frontiera la decisione di sospensione. Lo straniero deve recare seco detta decisione per tutto il soggiorno in Svizzera. Alla partenza dal nostro paese, lo straniero la deve restituire all'organo di controllo alla frontiera, il quale la trasmette all'autorità che l'ha emessa.

### **234.12 Procedura**

Le domande di visti presentate da persone oggetto di misure di allontanamento e respingimento sono trattate giusta le disposizioni di seguito descritte:

#### **234.121 In generale**

Non si rilascerà alcun visto a uno straniero colpito da una misura di allontanamento e respingimento senza l'autorizzazione dell'autorità che ha emanato il provvedimento in questione.

La rappresentanza può comunque, nell'ambito delle proprie competenze, trattare le domande di visto di transito aeroportuale (tipo A) degli stranieri segnalati per uno dei seguenti motivi:

- ricerca del luogo di dimora;
- multa.

La domanda di visto depositata da una persona colpita da una misura di allontanamento va considerata come una domanda di sospensione (234.114) e va pertanto trasmessa in quanto tale all'autorità che ha disposto il provvedimento. Quest'ultima può emanare una decisione di sospensione. Se detta autorità autorizza l'entrata, la rappresentanza rilascerà un visto limitato alla Svizzera.

#### **234.122 Notifica dei divieti di entrata**

I divieti di entrata non notificati sono menzionati come tali nella rubrica svizzera delle ricerche (RIPOL).

##### **a) Divieti di entrata disposti da fedpol**

Se un divieto di entrata non notificato è stato disposto da fedpol, la rappresentanza si mette in contatto con quest'ultimo.

### **b) Divieti di entrata disposti dall'UFM**

Se il richiedente è colpito da un divieto di entrata non notificato disposto dall'UFM, ne è immediatamente informato. È inoltre reso attento al fatto che non può più entrare in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein senza autorizzazione esplicita dell'UFM. L'interessato è inoltre reso edotto dei rimedi giuridici presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. In un secondo tempo gli sarà inviato l'originale del divieto di entrata al recapito menzionato nella domanda di entrata, sempreché l'interessato non rinunci esplicitamente a tale invio.

Onde salvaguardare la sfera privata degli individui e il segreto di funzione, i divieti di entrata non sono notificati per il tramite delle autorità straniere. La notifica avviene per posta, mediante invio raccomandato (Lettre signature). La conferma di ricezione o, se del caso, le decisioni che non hanno potuto essere recapitate, sono ritornate all'UFM.

### **234.2 Iscrizione per altri motivi**

Le domande di visto depositate da persone segnalate nella rubrica svizzera delle ricerche (RIPOL) per uno dei motivi seguenti:

- a) ordine di arresto
- b) trattenere senza incarcerare
- c) ricerca del luogo di dimora
- d) multa

sono trasmesse all'UFM per il parere. L'UFM s'informa presso l'autorità responsabile della segnalazione (tribunale, ecc):

- circa le condizioni che questa desidera vincolare all'entrata in Svizzera del richiedente;
- se la segnalazione ed il suo motivo gli possono essere comunicati.

Eventualmente si rilascerà un visto limitato alla Svizzera.

Le rappresentanze possono tuttavia trattare di propria competenza le domande di visto di transito aeroportuale depositate da persone segnalate per uno dei motivi c) o d) summenzionati.

## **235 Procedura applicabile in caso di segnalazione a fini di non-ammissione nel Sistema d'informazione di Schengen (SIS)**

### **235.1 Concetto**

Il SIS è un sistema d'informazione europeo nel quale vengono segnalati, secondo criteri stabiliti dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS), oggetti rubati e persone ricercate dalla polizia, colpite da divieto di entrata o irreperibili. I dati del SIS possono essere consultati in qualsiasi momento dai servizi autorizzati; l'accesso alle informazioni è consentito alle autorità competenti in materia di polizia, di controlli alle frontiere e di rilascio dei visti degli Stati della UE nonché di Norvegia, Islanda e Svizzera. Tutte le segnalazioni provenienti dalle autorità svizzere devono essere preventivamente acquisite nel sistema di ricerca informatizzato di polizia svizzero (RIPOL).

## **235.2 Procedura in caso di segnalazione**

### **235.21 Verifica dell'identità**

In caso di segnalazione, si verificherà l'identità della persona segnalata, tenendo presente che la ricerca fonetica di persone nel SIS può fornire risultati non necessariamente riguardanti la persona in questione. Si dovrà quindi sempre procedere a un confronto dei dati disponibili.

### **235.22 Iscrizione nel SIS da parte di uno Stato Schengen diverso dalla Svizzera**

In linea di principio, in caso di segnalazione conseguente a un'iscrizione nel SIS da parte di uno Stato Schengen diverso dalla Svizzera, il visto viene rifiutato (eccezioni, cfr. 235.24). Non occorre che la rappresentanza contatti i servizi svizzeri competenti (UFM, Fedpol / ufficio SIRENE).

### **235.23 Iscrizione nel SIS da parte della Svizzera**

In caso di segnalazione conseguente a un'iscrizione nel SIS da parte della Svizzera, si applica la procedura prevista ai numeri 234.12 e seguenti. Se del caso, il rilascio del visto potrà avvenire solo nel quadro della disposizione 235.24.

### **235.24 Rilascio del visto nonostante un'iscrizione nel SIS**

In via eccezionale può essere rilasciato un visto a una persona segnalata nel SIS alle seguenti condizioni:

- a) sussistono motivi umanitari, interessi nazionali o obblighi internazionali;
- b) la validità del visto è limitata alla Svizzera (VTL, cfr. 135.22, lett. c);
- c) il VTL è rilasciato previa autorizzazione dell'UFM o del DFAE (nel sistema EVA).

Il rilascio di visti di questo tipo deve inoltre essere comunicato agli altri Stati Schengen giusta l'articolo 16 CAS previgente (mediante il sistema VISION).

## **235.3 Informazioni concernenti una segnalazione nel SIS**

Se una persona segnalata nel SIS desidera informazioni in merito alla segnalazione deve farne domanda scritta all'indirizzo seguente, allegando copia di un documento di legittimazione:

Ufficio federale di polizia  
Incaricato della protezione dei dati  
Nussbaumstr. 29  
3003 Berna

### **236 Procedura applicabile in caso di segnalazione nel sistema ASF-STD**

Il sistema ASF-STD (Automated Search Facility - Stolen Travel Documents) è un sistema d'informazione d'Interpol in cui sono segnalati i documenti di viaggio rubati o persi.

In caso di segnalazione è d'uopo accertarsi anzitutto che il documento presentato corrisponda effettivamente al documento segnalato (cliccare nel sistema EVA sul bottone "ASF-STD"). Se tale è il caso, occorre contattare direttamente la competente autorità (fedpol / Centrale operativa, Commissariato I - [Link \(Intranet\)](#)), la quale decide sul da farsi. Se fedpol decide di consegnare il documento allo Stato emittente, la consegna può avvenire esclusivamente nella cornice delle istruzioni di cui al numero 233.34. Va rilevato che il fatto di procedere a ricerche supplementari in questo sistema genera un messaggio automatico all'autorità che ha effettuato la segnalazione.

## 25 Decisione sulla domanda di visto

Le disposizioni qui di seguito sono sostituite da: [Manuale dei visti I](#), Parte II, n. 8 e 9.

### ~~250 — Termine entro il quale dev'essere emanata la decisione (art. 23 Codice — dei visti)~~

~~In linea di principio la decisione relativa a una domanda ammissibile (cfr. 225) dev'essere emanata entro 15 giorni civili dalla data di presentazione della domanda.~~

~~Se occorre un esame più approfondito della domanda o, qualora vi sia rappresentanza, in caso di consultazione dello Stato rappresentato, il termine può essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni civili.~~

~~In via eccezionale, se in casi particolari occorrono documenti supplementari, il termine può essere prorogato fino a un massimo di 60 giorni civili.~~

### ~~251 — Rilascio del visto~~

~~Quando decide di rilasciare un visto, la rappresentanza deve stabilire la validità territoriale del visto stesso (251.1), il numero di entrate o di transiti autorizzati (251.2), la durata di validità (251.3) e la durata del soggiorno (251.4). Alcuni esempi in merito sono riportati alle cifre 251.5.~~

#### ~~251.1 Validità territoriale~~

~~In linea di principio, la rappresentanza rilascia un visto uniforme valido per l'entrata in tutti gli Stati Schengen (135.1). In alcuni casi, tuttavia, può rilasciare un visto la cui validità è limitata esclusivamente al territorio della Svizzera o al territorio della Svizzera e di uno o più altri Stati Schengen (135.2).~~

#### ~~251.2 Numero di entrate e di transiti~~

~~Il numero di entrate e di transiti è fissato in relazione allo scopo e alla durata del soggiorno.~~

~~Visto A : è indicato il numero d'entrate (1,2 o M), benché non vi sia entrata nello spazio Schengen.~~

~~Visto C :~~

- ~~• in linea di principio è rilasciato per un'entrata;~~
- ~~• in casi giustificati può tuttavia essere rilasciato per più entrate (cfr. anche 251.61);~~
- ~~• se di lunga durata, è rilasciato per più entrate.~~

~~Visto D : è rilasciato per più entrate.~~

~~Visto D con menzione "Vaut comme titre de séjour": è rilasciato per più entrate.~~

### **251.3 Durata di validità del visto**

La durata di validità del visto è stabilita in funzione dei bisogni del richiedente e della durata di validità del suo documento di viaggio (223.22). La rappresentanza potrà accordare delle franchigie, giusta gli esempi di cui a 251.5. Queste franchigie non sono obbligatorie. È possibile che il richiedente vi rinunci totalmente o parzialmente, ad esempio per limitare l'importo del premio dell'assicurazione di viaggio.

Di regola, i visti non sono rilasciati oltre tre mesi prima dell'utilizzo.

#### **251.31 Visto per soggiorni di breve durata**

In linea di principio, la durata di validità di un visto non supera i sei mesi.

#### **251.32 Visto per soggiorni di lunga durata o visto di circolazione**

È possibile rilasciare visti anche con periodo di validità superiore a sei mesi ma di al massimo cinque anni.

Esempio di visto con durata di 5 anni: straniero che ha vissuto per lungo tempo in Svizzera e che fa regolarmente visita ai membri della sua famiglia rimastivi.

La decisione sul rilascio di detti visti deve basarsi sui seguenti criteri:

- a) la necessità per il richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente in ragione della sua professione o della sua situazione familiare (ad esempio, uomini e donne d'affari, funzionari che intrattengono contatti ufficiali regolari con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, membri della famiglia di cittadini dell'UE o dell'AELS, membri della famiglia di cittadini di paese terzo residenti negli Stati membri ecc.);
- b) l'integrità e l'affidabilità del richiedente (persona di buona fede), in particolare per quanto riguarda l'utilizzo legittimo di precedenti visti Schengen, la situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di tornare in tale paese.

L'applicazione pratica dei criteri sopra citati deve essere discussa nell'ambito della cooperazione consolare locale.

### **251.4 Durata del soggiorno**

#### **251.41 Determinazione della durata del soggiorno**

La durata del soggiorno è stabilita in funzione dei bisogni del richiedente e del periodo di validità del suo documento di viaggio.

Durante il periodo di validità del visto, il richiedente può soggiornare nello spazio Schengen al massimo per tre mesi in un periodo di sei mesi calcolato dalla prima entrata (art. 11 e 19 CAS). In altre parole:

- ~~il soggiorno è possibile esclusivamente durante il periodo di validità del visto;~~

~~Nell'esempio 1 del numero 251.421, lett. a), lo straniero deve lasciare lo spazio Schengen il 30 aprile, data di scadenza del primo visto;~~


- ~~la durata del soggiorno è di tre mesi al massimo in un arco di tempo di sei mesi a contare dalla prima entrata.~~

~~Nell'esempio 1 del numero 251.421, lett. a), lo straniero può, con un secondo visto, soggiornare nuovamente nello spazio Schengen, ma per due mesi al massimo entro la fine di settembre. La durata del soggiorno non può in effetti superare tre mesi in un periodo di sei mesi calcolato dalla <sup>prima</sup> entrata (1° aprile). Un nuovo soggiorno sarà possibile dopo il 1° ottobre, con un terzo visto.~~


## 251.42 Esempi

### 251.421 Visti per soggiorni di breve durata


#### a) Esempio 1



#### b) Esempio 2




#### c) Esempio 3




## 251.422 Visti per soggiorni di lunga durata o di circolazione (con soggiorno breve)

### a) Esempio 1



### b) Esempio 2



In questo caso è necessaria un'uscita dallo spazio Schengen della durata di almeno un giorno a fine giugno per avviare un nuovo periodo di sei mesi durante il quale fruire della possibilità di un nuovo soggiorno di tre mesi. Detta uscita deve essere attestata dai timbri di entrata e di uscita apposti in occasione dell'attraversamento delle frontiere esterne. Questa normativa si ispira al decreto della Corte europea del 3 ottobre 2006 nella vertenza Nicolae Bot v. Prefetto del Dipartimento Val-de-Marne.


## 251.423 Superamento della durata di soggiorno autorizzata (Overstay)

### a) Straniero sottostante all'obbligo del visto


La persona che soggiorna nello spazio Schengen al di là del numero di giorni indicato nel visto o della durata di validità dello stesso (Overstay) si espone a sanzioni penali. Se tale persona non è oggetto di un divieto d'entrata, è possibile una "nuova prima entrata" sei mesi dopo la prima entrata. La data della "nuova prima entrata" non è rimandata del numero di giorni trascorsi illegalmente in Svizzera o nello spazio Schengen.

Questa disciplina è parimenti applicabile allo straniero non sottostante all'obbligo del visto per un soggiorno di al massimo tre mesi (cittadini americani, canadesi, brasiliani...).

Caso 1: Visto di lunga durata (in generale: soggiorno di 90 giorni nell'arco di sei mesi)




Caso 2: Visto di breve durata



## b) Straniero non sottostante all'obbligo del visto

La disciplina prevista alla lettera a) è parimenti applicabile agli stranieri non sottostanti all'obbligo del visto per un soggiorno di al massimo tre mesi.



## 251.424\* Soggiorno regolato in Svizzera seguito da un soggiorno breve nello spazio Schengen

L'acquis di Schengen regola il soggiorno fino a tre mesi (soggiorno breve) e il diritto nazionale regola il soggiorno di oltre tre mesi (soggiorno lungo). Un cittadino di paese terzo può, in determinati casi e a determinate condizioni, effettuare un soggiorno breve nello spazio Schengen in seguito a un soggiorno lungo in uno Stato Schengen. In tale contesto occorre operare una distinzione a seconda che lo straniero sottostia o no all'obbligo del visto.

### a) Straniero sottostante all'obbligo del visto


Al più tardi 15 giorni prima dello scadere del suo titolo di soggiorno, lo straniero può depositare una domanda di visto presso la rappresentanza competente dello Stato Schengen di principale destinazione.

Se al termine del soggiorno in Svizzera la destinazione principale è sempre la Svizzera, si ha un caso di proroga del titolo di soggiorno. Spetta allora all'autorità cantonale di migrazione - o alla Missione svizzera a Ginevra per i casi rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 30 OEV - decidere se il soggiorno può essere prorogato. In caso affermativo, l'autorità in questione può:

- prorogare il titolo di soggiorno, o
- rilasciare un visto.

**Caso 1:** Straniero che non ha soggiornato in un altro Stato Schengen durante il periodo di validità del suo titolo di soggiorno svizzero

La prassi svizzera corrisponde a quanto raccomandato dalla Commissione europea. Può essere rilasciato un visto al fine di consentire allo straniero di soggiornare nello spazio Schengen per altri 90 giorni oltre la data di scadenza del titolo di soggiorno.



**Caso 2:** Straniero che ha soggiornato in un altro Stato Schengen durante il periodo di validità del suo titolo di soggiorno svizzero

- Raccomandazione della Commissione europea:



- Prassi della Svizzera:

In pratica è assai difficile se non impossibile stabilire il numero di giorni trascorsi in un altro Stato Schengen durante il periodo di validità del titolo di soggiorno svizzero (nessun controllo delle persone alle frontiere interne e quindi nessun timbro sul documento di viaggio). Pertanto la Svizzera non tiene conto di questo numero di giorni e considera che il periodo di riferimento di sei mesi inizia a decorrere il giorno seguente la data di scadenza del titolo di soggiorno svizzero.




## b) Straniero non sottostante all'obbligo del visto

Lo straniero può lasciare lo spazio Schengen dalla Svizzera 90 giorni dopo la scadenza del titolo di soggiorno (nel caso qui di seguito il 30 settembre). Dovrà dimostrare la legalità del suo soggiorno, segnatamente presentando il suo titolo di soggiorno scaduto.

Se si reca in un altro Stato Schengen dopo la scadenza del titolo di soggiorno, lo straniero dovrà chiedere alle competenti autorità di tale Stato se e in che misura applicano la raccomandazione della Commissione europea.

**Caso 1:** Straniero che non ha soggiornato in un altro Stato Schengen durante il periodo di validità del suo titolo di soggiorno svizzero

La prassi svizzera corrisponde a quanto raccomandato dalla Commissione europea. Lo straniero può soggiornare nello spazio Schengen per altri 90 giorni oltre lo scadere del suo titolo di soggiorno.



**Caso 2:** Straniero che ha soggiornato in un altro Stato Schengen durante il periodo di validità del suo titolo di soggiorno svizzero


- Raccomandazione della Commissione europea:



- Prassi della Svizzera:

In pratica è assai difficile se non impossibile stabilire il numero di giorni trascorsi in un altro Stato Schengen durante il periodo di validità del titolo di soggiorno svizzero (nessun controllo delle persone alle frontiere interne e quindi nessun timbro sul documento di viaggio). Pertanto la Svizzera non tiene conto di questo numero di

giorni e considera che il periodo di riferimento di sei mesi inizia a decorrere il giorno seguente la data di scadenza del titolo di soggiorno svizzero.



### 251.425\* Soggiorno regolato in uno Stato Schengen che non sia la Svizzera seguito da un soggiorno breve in Svizzera

L'acquis di Schengen regola il soggiorno fino a tre mesi (soggiorno breve) e il diritto nazionale regola il soggiorno di oltre tre mesi (soggiorno lungo). Un cittadino di paese terzo può, in determinati casi e a determinate condizioni, effettuare un soggiorno breve nello spazio Schengen in seguito a un soggiorno lungo in uno Stato Schengen. In tale contesto occorre operare una distinzione a seconda che lo straniero sottostia o no all'obbligo del visto.


#### a) Straniero sottostante all'obbligo del visto

Al più tardi 15 giorni prima dello scadere del suo titolo di soggiorno e purché la Svizzera sia la destinazione principale, lo straniero può depositare una domanda di visto presso la rappresentanza svizzera competente.

#### Caso 1 (analogo al caso 1 del n. 251.424 lett. a)



La rappresentanza svizzera può rilasciare un visto in previsione di un soggiorno di al massimo tre mesi nello spazio Schengen (nel presente caso sino a fine settembre).

**Caso 2** (analogo al caso 2, prassi svizzera, del n. 251.424 lett. a)


Il periodo di riferimento di sei mesi inizia a decorrere il 1° luglio. Il soggiorno effettuato in Svizzera nel mese di maggio non è pertanto preso in considerazione.

La rappresentanza svizzera può rilasciare un visto in previsione di un soggiorno di al massimo tre mesi nello spazio Schengen (nel presente caso sino a fine settembre).

**b) Straniero non sottostante all'obbligo del visto**

Lo straniero può lasciare lo spazio Schengen dalla Svizzera 90 giorni dopo la scadenza del titolo di soggiorno (nel caso qui di seguito il 30 settembre). Dovrà dimostrare la legalità del suo soggiorno, segnatamente presentando il suo titolo di soggiorno scaduto.

Se lascia lo spazio Schengen da un altro Stato Schengen, per evitare qualsiasi difficoltà lo straniero dovrà chiedere alle competenti autorità di tale Stato se e in che misura applicano la raccomandazione della Commissione europea.

**Caso 1** (analogo al caso 1 del n. 251.424 lett. b)

Il periodo di riferimento di sei mesi inizia a decorrere il 1° luglio.

**Caso 2** (analogo al caso 2, prassi svizzera, del n. 251.424 lett. b)

Il periodo di riferimento di sei mesi inizia a decorrere il 1° luglio. Il soggiorno effettuato in Svizzera nel mese di maggio non è preso in considerazione.


## 251.426 Visti per più soggiorni di breve durata in diversi Stati Schengen, per una durata complessiva di oltre 90 giorni nell'arco di sei mesi

L'acquis di Schengen disciplina il soggiorno di massimo tre mesi (soggiorno breve) e il diritto nazionale disciplina il soggiorno di oltre tre mesi (soggiorno lungo). Nella prassi ciò pone sovente dei problemi a determinate categorie di persone, in particolare agli sportivi professionisti, agli artisti, agli studenti ecc. desiderosi di effettuare soggiorni in più Stati Schengen, di cui ciascuno è inferiore a tre mesi ma che complessivamente si protraggono per oltre tre mesi.

### Esempio:

Uno sciatore professionista desidera allenarsi per due mesi in un Stato Schengen, poi partecipare a un campo d'allenamento di altri due mesi in un altro Stato Schengen.

Caso 1: Lo straniero sottostante all'obbligo del visto (sciatore) effettua il primo soggiorno in Svizzera.




**Soggiorno superiore a 3 mesi** nell'arco di 6 mesi a partire dalla prima entrata (1° gennaio)

Non appena è stato rilasciato il permesso cantonale (attività lucrativa), la rappresentanza svizzera rilascia un visto di tipo C con durata di validità di 90 giorni + 15 giorni di franchigia. La durata del soggiorno è di 90 giorni. La rappresentanza rende il richiedente attento ai seguenti elementi:

- prima dello scadere del suo visto, lo straniero deve rivolgersi tempestivamente alla rappresentanza competente dello Stato Schengen sul cui territorio intende proseguire il proprio soggiorno. Tale rappresentanza gli rilascia, conformemente alla propria prassi nazionale, un nuovo visto C, o un visto D, o un titolo di soggiorno (durata totale del soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni nell'arco di sei mesi);
- il visto C (CH) non dispensa lo straniero dall'obbligo di osservare le regole nazionali dell'altro Stato Schengen per quanto concerne il regolamento del soggiorno (attività lucrativa).

Caso 2: Lo straniero sottostante all'obbligo del visto (sciatore) effettua un primo soggiorno in uno Stato Schengen che non sia la Svizzera, poi un altro soggiorno in Svizzera



Non appena rilasciato il permesso cantonale (attività lucrativa), la rappresentanza svizzera rilascia un visto nazionale (tipo D). La durata di validità è quella fissata nel permesso.

## 251.5 Esempi

A integrazione degli esempi sopra illustrati, cfr. quelli riportati nell'appendice 10.

### 251.51 Visto di transito aeroportuale (tipo A)

#### 251.511 Visto semplice

- Valido per:      Svizzera
  - Valido dal:      data di partenza
  - Al:      data di partenza + 7 giorni<sup>4</sup>
- <sup>4</sup>Franchigia nel caso in cui il titolare del visto rinvia la partenza

#### 251.512 Visto doppio

- Valido per:      Svizzera o Stati Schengen<sup>4</sup>
  - Valido dal:      data di partenza
  - Al:      data di ritorno + 7 giorni<sup>2</sup>
- <sup>4</sup>in caso di transito attraverso la Svizzera all'andata e attraverso un altro Stato Schengen al ritorno  
<sup>2</sup>Franchigia nel caso in cui il titolare del visto rinvia la partenza

#### 251.513 Visto multiplo (questo tipo di visto deve restare eccezionale)

- Valido per:      Svizzera o Stati Schengen<sup>4</sup>
  - Valido dal:      data della prima partenza
  - Al:      data della prima partenza + 3 mesi
- <sup>4</sup>In caso di transito attraverso la Svizzera e uno o più altri Stati Schengen

### 251.52 --

### 251.53 Visto per soggiorno di breve durata (tipo C)

#### 251.531 Visto semplice

- Valido per:      Stati Schengen

- ~~Valido dal: data di partenza~~
  - ~~Al: data di partenza + durata del soggiorno + 15 giorni<sup>4</sup>~~
  - ~~Soggiorno: 90 giorni al massimo per semestre (251.4)~~
- <sup>4</sup> ~~Franchigia nel caso in cui il titolare del visto rinvia la partenza.~~

### **251.532 Visto multiplo**

- ~~Valido per: Stati Schengen~~
  - ~~Valido dal: data di partenza~~
  - ~~Al: data di partenza + 6 mesi al massimo<sup>4</sup>~~
  - ~~Soggiorno: 90 giorni al massimo per semestre (251.4)~~
- <sup>4</sup> ~~In funzione dei giustificativi presentati~~

### **251.533 Visto di lunga durata**

- ~~Valido per: Stati Schengen~~
  - ~~Valido dal: data di partenza~~
  - ~~Al: data di partenza + 1, 2, 3 o 5 anni<sup>4</sup>~~
  - ~~Soggiorno: 90 giorni al massimo per semestre (251.4)~~
- <sup>4</sup> ~~In funzione dei giustificativi presentati~~

## **251.6 Normative speciali in materia di rilascio di visti ai cittadini di Stati terzi diretti in Liechtenstein**

L'Accordo di associazione del Liechtenstein alla normativa Schengen è entrato in vigore il 19 dicembre 2011. La Svizzera rappresenta il Liechtenstein ai sensi dell'articolo 8 del codice dei visti. Le rappresentanze svizzere all'estero rilasciano i visti per il conto del principato conformemente ai numeri 251.61 e 251.62. In questo contesto sono determinanti l'accordo quadro tra la Svizzera e il Liechtenstein sulla collaborazione concernente la procedura dei visti, l'entrata e la dimora nonché sulla cooperazione di polizia nella zona di frontiera, la convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla collaborazione concernente la procedura dei visti e la dichiarazione del 16 novembre 2011 dell'Ufficio degli stranieri e dei passaporti (Ausländer- und Passamt) del Principato del Liechtenstein.

### **251.61 Visto relativo a un soggiorno in Liechtenstein non sottostante a permesso**

La rappresentanza applica le stesse regole previste per il visto d'entrata in Svizzera, fatte salve le disposizioni seguenti:

#### **251.611 Visto a validità territoriale limitata**

Se reputa di dover rilasciare un visto a validità territoriale limitata (VTL, cfr. n. 135.2), la rappresentanza sottopone la domanda all'UFM. In caso di approvazione dell'UFM, è rilasciato un visto valido per la Svizzera e il Liechtenstein.

#### **251.612 Rifiuto del visto**

Se prevede di rifiutare il visto, la rappresentanza sottopone la domanda all'UFM.

#### **251.613 Dichiarazione di garanzia**

Se esige dal richiedente una dichiarazione di garanzia, la rappresentanza si serve del modulo del Liechtenstein (cfr. allegato 5.2.b).

### **251.62 Visto relativo a un soggiorno nel Liechtenstein sottostante a permesso**

Nei casi sottostanti a permesso (cfr. 213.232), la rappresentanza all'estero sottopone la domanda (in doppio esemplare) all'autorità del Liechtenstein competente in materia di migrazione via corriere diplomatico, tramite l'UFM. La domanda viene altresì trasmessa attraverso il sistema EVA. Alla ricezione dell'autorizzazione di entrata rilasciata dall'autorità competente del Liechtenstein o dell'approvazione dell'UFM, a seconda dei casi, la rappresentanza all'estero rimette al richiedente il visto predisposto dall'UFM nel sistema EVA. Si tratta di un visto di categoria C con durata di validità massima di 3 mesi. La rappresentanza rende attento lo straniero all'obbligo di notificarsi quanto prima presso l'Ufficio degli stranieri e dei passaporti (Ausländer- und Passamt) a Vaduz per ottenere il permesso di soggiorno / di lavoro.

### **252\* Rifiuto del visto**

#### **252.1\* Motivi del rifiuto (art. 32 Codice dei visti; art. 12 OEV)**

Fatto salvo il numero 135.22 (VTL), il visto è rifiutato:

a) se il richiedente:

- presenta un documento di viaggio falsificato o falso,
- non giustifica l'oggetto e le condizioni del soggiorno previsto,
- non dimostra di disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese d'origine o di residenza, o per il transito verso un Paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure non è in grado di procurarsi legalmente tali mezzi,
- ha già soggiornato nel territorio di Stati membri durante tre mesi in un periodo di sei mesi in corso, in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata,
- è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto dell'ammissione,
- è oggetto di una segnalazione nelle basi di dati svizzere ai fini della non-ammissione, o
- è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali della Svizzera o di un altro Stato Schengen,
- se del caso, non dimostra di disporre di un'assicurazione malattia di viaggio adeguata e valida;

o

b) se sussistono fondati dubbi circa l'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sull'autenticità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni del richiedente o sulla sua volontà di lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto richiesto.

## **252.2 Rifiuto della rappresentanza (art. 6 cpv. 2 LStr; art. 54 cpv. 1 OEV)**

La rappresentanza emana una decisione a nome dell'UFM mediante il modulo uniforme previsto all'allegato VI del Codice dei visti; tale modulo si trova all'allegato 5.3 delle presenti istruzioni. La rappresentanza informa il richiedente della possibilità di fare opposizione presso l'UFM contro la decisione (252.3) e annota il numero EVA sul modulo di rifiuto.

Se il visto è rifiutato perché uno o più Stati Schengen hanno formulato un'obiezione nella cornice della consultazione Schengen, la rappresentanza non deve rivelare al richiedente di quale o quali Stati si tratta, ma deve limitarsi a indicargli che uno o più Stati si sono opposti al rilascio del visto (cfr. 213.31).

## **252.3\* Opposizione dinnanzi all'UFM (art. 6 cpv. 2<sup>bis</sup> LStr)**

Lo straniero può fare opposizione dinnanzi all'UFM contro il rifiuto del visto da parte della rappresentanza entro un termine di 30 giorni a contare dalla data in cui ha preso atto della decisione. L'opposizione deve adempiere determinate condizioni formali (252.31). Può essere depositata sia presso la rappresentanza (252.32), sia direttamente presso l'UFM (252.33).

### **252.31\* Condizioni di ricevibilità dell'opposizione**

L'opposizione deve essere effettuata:

- dallo straniero o da un mandatario munito di una debita procura, oppure dall'ospite o da una società che attende l'interessato in Svizzera;
- sotto forma di lettera firmata e datata (è esclusa la posta elettronica; in caso di trasmissione per fax occorre recapitare ulteriormente anche la lettera originale), in una lingua ufficiale della Svizzera, con l'indicazione dei motivi;
- entro un termine di 30 giorni dalla notifica del rifiuto.

### **252.32\* Deposito dell'opposizione presso la rappresentanza**

Si applica la procedura seguente:

- a) La rappresentanza verifica se sono adempite le condizioni di ricevibilità dell'opposizione (252.31).
- b) La rappresentanza preleva un anticipo sulle spese dell'importo di 150 franchi (art. 63 PA); tale importo è accreditato sul conto dell'UFM. La rappresentanza consegna una ricevuta alla persona che fa opposizione, di cui una copia è inserita nell'incarto relativo al visto. Fintantoché non è stato versato tale importo, l'UFM non entra nel merito dell'opposizione.
- c) L'opposizione è trasmessa all'UFM, con allegati una fotocopia del modulo di domanda del visto iniziale (223.14), una fotocopia degli altri documenti a sostegno della domanda, una fotocopia del modulo di rifiuto, un breve rapporto che precisa i motivi del rifiuto stesso e una fotocopia della ricevuta sopra citata. La rappresentanza utilizza l'apposita scheda di trasmissione (cfr. [appendice 11](#)). La domanda è trasmessa anche in EVA.

- d) Al termine del suo esame dell'opposizione, l'UFM respinge o accetta l'opposizione. In caso di rigetto dell'opposizione, l'UFM emana una decisione su opposizione impugnabile. L'anticipo sulle spese non viene rimborsato. Se la persona che fa opposizione deposita un ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (252.4) e detto Tribunale ammette il ricorso, l'UFM:
- emana un'autorizzazione che abilita la rappresentanza a rilasciare il visto,
  - se del caso, avvia immediatamente la consultazione Schengen e
  - ordina alla rappresentanza di rimborsare alla persona che fa opposizione l'emolumento percepito. Alla rubrica "Messaggio" del sistema EVA è inserita una pertinente menzione.
- In caso di accettazione dell'opposizione, l'UFM:
    - emana un'autorizzazione che abilita la rappresentanza a rilasciare il visto,
    - se del caso, avvia immediatamente la consultazione Schengen e
    - ordina alla rappresentanza di rimborsare alla persona che fa opposizione l'emolumento prelevato. Alla rubrica "Messaggio" del sistema EVA è inserita una pertinente menzione.

Di norma il visto è rilasciato entro tre mesi a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione dell'UFM. In linea di principio, entro tale termine la rappresentanza può supporre che le condizioni d'entrata siano sempre adempite. Nel dubbio contatta l'UFM.

Se il visto non è rilasciato entro tre mesi (ad es. qualora lo straniero desideri rinviare il viaggio alle vacanze dell'anno seguente), la rappresentanza deve accertarsi che al momento del rilascio del visto siano sempre adempite le condizioni d'entrata. Per quanto concerne l'esame della partenza dalla Svizzera, tiene conto della decisione emanata dall'UFM nella cornice della domanda iniziale. Se la rappresentanza ritiene che la situazione dello straniero è mutata in maniera sostanziale, la rappresentanza contatta l'UFM.

- e) La decisione dell'UFM di respingere l'opposizione è notificata in Svizzera all'indirizzo indicato dal richiedente nel modulo "Domanda di visto Schengen" (indirizzo per la notifica in Svizzera), con copia alla rappresentanza. In assenza di un tale indirizzo in Svizzera, la decisione è notificata all'estero per il tramite della rappresentanza svizzera interessata. È quindi consegnata personalmente all'interessato dietro conferma di ricezione, oppure recapitata per raccomandata (LSI), onde verificare se è osservato il termine per il ricorso. L'esito positivo o negativo di questi passi è comunicato all'UFM.

### **252.33\* Deposito dell'opposizione presso l'UFM**

È applicabile la procedura seguente:

- a) L'UFM accusa ricevuta dell'opposizione e invita la persona che fa opposizione a versare un anticipo sulle spese dell'importo di 150 franchi (art. 63 PA) entro 30 giorni. Tale anticipo sulle spese dev'essere versato imperativamente mediante la polizza di versamento allegata alla conferma di ricevuta dell'UFM. Se del caso, l'UFM invita la persona che fa opposizione a regolarizzare la sua domanda entro 15 giorni (ad es. firmare o motivare maggiormente l'opposizione);

- b) L'UFM chiede alla rappresentanza di fargli pervenire i documenti seguenti: una fotocopia del modulo di domanda del visto iniziale (223.14), una fotocopia degli altri documenti a sostegno della domanda, una fotocopia del modulo di rifiuto, e, se necessario, un breve rapporto che precisa i motivi del rifiuto stesso;
- c) L'UFM pone fine alla procedura se l'anticipo sulle spese non è versato entro 30 giorni o se l'opposizione non è stata regolarizzata entro 15 giorni (cfr. lett. a summenzionata);
- d) Al termine del suo esame dell'opposizione l'UFM respinge o accetta l'opposizione. In caso di rigetto dell'opposizione, l'UFM emana una decisione su opposizione impugnabile. L'anticipo sulle spese non viene rimborsato. Se il richiedente deposita un ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (252.4) e detto Tribunale ammette il ricorso, l'UFM:
- emana un'autorizzazione che abilita la rappresentanza a rilasciare il visto,
  - se del caso, avvia immediatamente la consultazione Schengen e
  - restituisce l'anticipo sulle spese.
  - In caso di accettazione dell'opposizione, l'UFM:
    - emana un'autorizzazione che abilita la rappresentanza a rilasciare il visto,
    - se del caso, avvia immediatamente la consultazione Schengen e
    - restituisce l'anticipo sulle spese.

Di norma il visto è rilasciato entro tre mesi a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione dell'UFM. in linea di principio, entro tale termine la rappresentanza può supporre che le condizioni d'entrata siano sempre adempite. Nel dubbio contatta l'UFM.

Se il visto non è rilasciato entro tre mesi (ad es. qualora lo straniero desideri rinviare il viaggio alle vacanze dell'anno seguente), la rappresentanza deve accertarsi che al momento del rilascio del visto siano sempre adempite le condizioni d'entrata. Per quanto concerne l'esame della partenza dalla Svizzera, tiene conto della decisione emanata dall'UFM nella cornice della domanda iniziale. Qualora la situazione dello straniero sia mutata in maniera sostanziale, la rappresentanza contatta l'UFM.

- e) La decisione dell'UFM di respingere l'opposizione è notificata in Svizzera all'indirizzo indicato dal richiedente nel modulo "Domanda di visto per la Svizzera" (indirizzo per la notifica in Svizzera), con copia alla rappresentanza.

#### **252.4\* Diritto di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale**

Contro il rifiuto dell'autorizzazione di entrata disposto dall'UFM può essere interposto un ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della decisione. Il termine di 30 giorni è osservato se il ricorso è consegnato all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare di Svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA).

#### **252.5\* Comunicazione del rifiuto a terzi**

Talune compagnie d'assicurazione propongono contratti volti a coprire determinate spese legate all'impegno assunto dal garante nel sottoscrivere una dichiarazione di

garanzia a favore di uno straniero che richiede un visto. Tali contratti prevedono il rimborso del premio assicurativo in caso di rifiuto del visto. La rappresentanza non fornisce indicazioni concernenti il rifiuto del visto né alla compagnia di assicurazioni né al garante. Spetta al richiedente consegnare a questi terzi:

- il modulo di rifiuto del visto (252.2), o
- in caso di rifiuto su opposizione, la decisione dell'UFM i (252.3).

### **252.6\* Conseguenze del rifiuto**

Un rifiuto non influisce in alcun modo sulle ulteriori domande di visto, che vengono valutate in maniera obiettiva.

### 3 Gestione amministrativa (vedasi anche [Manuale dei visti II](#))

#### 31 Misure di sicurezza

La conservazione e l'utilizzo delle vignette di visto devono essere oggetto di misure di sicurezza rigorose, volte a prevenire qualsiasi frode o perdita. Tutte le vignette di visto rilasciate e quelle annullate sono soggette a registrazione.

#### 32 Archiviazione delle pratiche di visto

##### 321 Contenuto della pratica

Al fine di poter ricostituire, se necessario, il contesto della decisione in merito alla domanda di visto (eventuali controlli e ricerche) viene impostata una pratica di visto comprendente i seguenti documenti:

- il modulo di domanda di visto, sul quale si incollerà una delle due (piccole) etichette recanti il numero della vignetta; la seconda (piccola) etichetta può essere distrutta;
- una copia di buona qualità delle pagine del documento di viaggio recanti i dati personali e le iscrizioni ufficiali;
- l'elenco delle verifiche effettuate;
- i giustificativi (p. es.: certificato di salario, estratti bancari, copie di visti di paesi terzi, copie di biglietti aerei, ecc.);
- la dichiarazione con cui il richiedente il visto di lunga durata conferma di essere a conoscenza dell'obbligo di concludere un'assicurazione di viaggio per ogni viaggio che intraprenderà ulteriormente;
- le eventuali osservazioni concernenti la dichiarazione di garanzia, formulate dalle autorità di migrazione nel campo "Messaggio" della finestra di trasmissione del sistema EVA; esse vanno stampate in quanto dopo l'evasione del caso il sistema non conserva i dati di questo campo;
- in caso di rifiuto del visto, la copia della ricevuta concernente l'emolumento percepito per il trattamento della domanda e la copia del modulo di rifiuto del visto;
- se del caso, la copia della ricevuta concernente l'emolumento percepito per la decisione formale dell'UFM;
- l'autorizzazione di entrata rilasciata dall'autorità cantonale di migrazione, dall'UFM o dal DFAE. In questo contesto, vanno evidenziati due casi particolari:

- Se una domanda di visto è stata depositata presso una rappresentanza A e l'autorizzazione di entrata è inviata, su domanda del richiedente, a una rappresentanza B, quest'ultima informa la rappresentanza A inviandole copia dell'autorizzazione di entrata e del visto rilasciato. La rappresentanza A invia alla rappresentanza B copia della domanda di visto.
- Se una domanda di visto è stata depositata presso una rappresentanza svizzera e il visto è rilasciato da un organo di controllo alla frontiera previa autorizzazione dell'UFM o del DAFE, l'organo di controllo alla frontiera trasmette alla rappresentanza, per il tramite dell'UFM, una copia del doppio del visto e della pagina del documento di viaggio contenente le generalità.

Le autorità svizzere devono poter consultare gli incarti delle persone le cui domande hanno fatto l'oggetto di una decisione (positiva o negativa). Di principio, gli altri incarti (concernenti segnatamente le persone che non si sono più manifestate) non le interessano. La rappresentanza può pertanto distruggerli. In tal caso essa deve chiudere l'incarto nel sistema EVA effettuando un ritiro della domanda.

### 322 Tempo di conservazione della pratica

La pratica di visto sarà conservata fino alla successiva ispezione in materia di visti, con un periodo minimo di:

- **cinque** anni per i visti rifiutati;
- in linea di principio, **due** anni per i visti rilasciati; la pratica sarà comunque conservata fintantoché il visto è in corso di validità (esempio: se il visto è valido tre anni, anche la pratica sarà conservata per tre anni).

La pratica potrà essere distrutta. Se concerne una persona che riveste o ha rivestito un ruolo importante nella vita pubblica in Svizzera o all'estero, è classificata separatamente e conservata per dieci anni, indipendentemente dal fatto che il visto sia stato rifiutato o rilasciato.

### 33 Comunicazione dei visti

Le rappresentanze non comunicano i visti rilasciati in quanto le autorità svizzere possono accedere al sistema EVA e consultarvi direttamente i dati che le interessano.

### 34 Statistiche dei visti

In linea di principio, le rappresentanze allacciate al sistema EVA non effettuano statistiche dei visti rilasciati o rifiutati in quanto le autorità interessate possono accedere al sistema EVA ed effettuare direttamente tali statistiche. Resta tuttavia necessario comunicare ogni anno all'UFM, entro il 31 dicembre, il numero dei visti di entrata e di transito rilasciati a mano senza ricorrere al sistema EVA. Un visto rilasciato mediante EVA ma che non ha potuto essere stampato, è già preso in considerazione.

### **35 Circolazione dei documenti**

I documenti trasmessi all'UFM giusta le presenti istruzioni (domande di visto trasmesse per competenza, statistica dei visti ecc.) sono inviati per corriere diplomatico. Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri trasmettono per corriere diplomatico, per il tramite dell'UFM, le loro decisioni alle rappresentanze all'estero. In casi urgenti, la domanda di visto o l'autorizzazione per il rilascio del visto (autorizzazione di entrata) può essere trasmessa per fax, per posta elettronica o per telefono se il richiedente ne fa domanda.

### **36 Procedura applicabile se il titolare di un documento di viaggio autentico non viene a ritirarlo**

In linea di principio, i documenti di viaggio autentici depositati presso la rappresentanza che non sono ritirati dai loro titolari al termine della procedura, sono consegnati alla competente autorità dello Stato emittente unitamente a una breve nota esplicativa, sempreché ciò non risulti problematico. In tale contesto è tenuto conto della prassi adottata nel quadro della cooperazione consolare locale.

Se la consegna dei documenti all'autorità competente suscita incertezze o dubbi, la rappresentanza consulta la Sezione Basi Visti dell'UFM.

### **37 Fusione dei dati personali nel sistema EVA (SIMIC)**

Se una rappresentanza constata che un cittadino di Paese terzo sottostante all'obbligo del visto figura più volte nel sistema EVA/SIMIC (più numeri EVA), notifica il caso al servizio competente in vista della registrazione e dell'aggiornamento dei dati. A tal fine si serve del modulo "Domanda di fusione di dati personali nel SIMIC" ([Link Intranet](#)).

## **4 Cooperazione consolare locale tra le rappresentanze degli Stati membri**

### **41 Finalità**

Al fine di garantire un'applicazione uniforme della politica comune dei visti, tenendo conto, al caso, del contesto locale, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri, come pure la Commissione, collaboreranno in ogni ambito di competenza territoriale e valuteranno in particolare la necessità di formulare:

- a) un elenco armonizzato dei giustificativi da prodursi da parte dei richiedenti un visto;
- b) criteri comuni per l'esame delle domande di visto, segnatamente per quanto concerne l'obbligo per il richiedente di munirsi di un'assicurazione di viaggio (comprese le esenzioni e l'impossibilità di contrattare, a livello locale, un'assicurazione di viaggio adeguata), i diritti da percepire, l'utilizzo del timbro che indica l'avvenuta domanda di visto e le questioni concernenti il modulo di domanda;
- c) criteri comuni per il trattamento dei vari tipi di documenti di viaggio e un elenco esaustivo dei documenti di viaggio rilasciati dal paese di accoglienza, da aggiornarsi regolarmente;
- d) un approccio armonizzato della cooperazione con i prestatori di servizi esterni e gli intermediari commerciali.

### **42 Scheda informativa comune in materia di visti**

Nel quadro della cooperazione consolare locale, viene creata una scheda d'informazione comune sui visti per soggiorni di breve durata, i visti di transito e i visti di transito aeroportuale (diritti, condizioni di domanda).

### **43 Scambio d'informazioni tra gli Stati membri**

Nell'ambito della cooperazione consolare locale vengono scambiate le seguenti informazioni:

- a) le statistiche mensili sui visti rilasciati per soggiorni di breve durata, con validità territoriale limitata, di transito e di transito aeroportuale, nonché il numero di domande di visto respinte;
- b) i dati riguardanti:
  - la struttura socio-economica del paese di accoglienza;
  - le fonti d'informazione a livello locale (concernenti la sicurezza sociale, l'assicurazione malattie, i registri fiscali, la registrazione delle entrate, delle uscite ecc);

- l'utilizzo di documenti falsi o falsificati;
- le filiere dell'immigrazione clandestina;
- i visti rifiutati;
- la cooperazione con le compagnie aeree;
- le compagnie d'assicurazione che forniscono assicurazioni sanitarie di viaggio adeguate (compresa la verifica del tipo di copertura e dell'eventuale importo eccedente).

#### **44 Riunioni tra gli Stati membri**

Nel quadro della cooperazione consolare locale, si tengono una volta al mese delle riunioni tra gli Stati membri allo scopo di esaminare in particolare le questioni operative legate all'applicazione della politica comune dei visti.

Nell'ambito di detta cooperazione si possono altresì organizzare riunioni monotematiche e istituire appositi sottogruppi per esaminare problemi specifici.

#### **45 Rapporti riepilogativi delle riunioni**

Le riunioni di collaborazione consolare locale sono sistematicamente oggetto di un rapporto inviato alle rappresentanze interessate degli Stati Schengen. Le rappresentanze menzionate qui di seguito trasmettono i rapporti, mediante l'apposito foglio d'accompagnamento ([appendice 10](#)), all'UFM tramite lo strumento supporto visti (<https://www.visa-support.admin.ch> e alla Direzione consolare (DC; mailto: [kdksea@eda.admin.ch](mailto:kdksea@eda.admin.ch)):

- a) rappresentanze svizzere negli Stati i cui cittadini sottostanno all'obbligo del visto per entrare nello spazio Schengen, entro 10 giorni dal ricevimento del rapporto;
- b) rappresentanze svizzere degli Stati i cui cittadini non sottostanno all'obbligo del visto per entrare nello spazio Schengen, se la rappresentanza ritiene che il rapporto possa interessare l'UFM o la DR. La rappresentanza indica sul foglio di trasmissione, in stile telegrafico, i punti che secondo lei rivestono un certo interesse.

#### **46 Invitati alle riunioni**

I rappresentanti di missioni diplomatiche o consolari di Stati membri che non applicano l'acquis comunitario in materia di visti, o di paesi terzi, possono, in casi particolari, essere invitati all'una o all'altra riunione ai fini dello scambio di informazioni su questioni specifiche relative al rilascio dei visti.

## **5 Assistenza amministrativa, assistenza giudiziaria e cooperazione di polizia in materia di visti**

Le domande d'informazioni di autorità straniere nel quadro dell'assistenza amministrativa, dell'assistenza giudiziaria o della cooperazione di polizia in materia di visti (rilascio o rifiuto del visto, falsificazione di documenti, ricerca di un indirizzo in Svizzera, misure di allontanamento ecc.) sono trasmesse alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione del diritto internazionale pubblico (indirizzo: [EDA-DV Sektion Völkerrecht](#)). Se del caso, tale sezione trasmette le domande all'ufficio federale competente.

## **6 Contatti con l'UFM [Link \(Intranet\)](#)**

## **7 Ordinazione di materiale all'UFM [Link \(Intranet\)](#)**

## **8 Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 19 dicembre 2011. Sostituiscono le *Istruzioni Visti* dell' 1 settembre 2011